MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acetificio Carandini Emilio S.p.A. del 27 Agosto 2021

INDICE "MODELLO *ex* D. Lgs. 231/2001"

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione
1.2 Natura della responsabilità
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
1.4 Fattispecie di reato
1.5 Apparato sanzionatorio
1.6 Procedimento di accertamento dell'illecito
1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
1.8 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.p.A.

2.1 Acetificio Carandini Emilio S.p.A.
2.2 Modello di Business
2.3 Modello di *governance* di Acetificio Carandini Emilio S.p.A.
2.4 Assetto organizzativo di Acetificio Carandini Emilio S.p.A.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa
3.2 Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001
3.3 Sistema di Controllo Interno
3.4 Presidi di Controllo orizzontali

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza
4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie - Whistleblowing
4.5 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare
5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati
5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni
5.4 Misure applicate nei confronti dei dirigenti
5.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
5.6 Misure nei confronti dei sindaci

5.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori
5.8 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

REVISIONI DEL DOCUMENTO

DATA	COMMENTO
15/03/2016	Adozione del Modello di Organizzazione Gestione
27/08/2021	Aggiornamento Modello (REV. 01)

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, **D. Lgs. 231/2001** o, anche **Decreto**), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, **le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi** (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea a evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, lo stesso non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati in detto provvedimento, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Si elencano di seguito le "categorie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando alla Parte Speciale del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria:

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
D. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
F. Reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter*);
G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
H. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
I. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
J. Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
K. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
L. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
M. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
N. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
O. Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
P. Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
Q. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies);*
R. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
S. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
T. Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
U. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Per quanto concerne l'Acetificio Carandini Emilio S.p.A., sono state considerate potenzialmente rilevanti alcune fattispecie di reato rientranti nelle categorie: A-B-D-E-F-I-K-L-M-N-O-P-S.

1.5 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi);

- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: (i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. È prevista inoltre la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni – estensibili fino a sette anni ai sensi dell'art. 25, co. 5 D. Lgs. 231/2001), qualora si verifichino determinati eventi considerati particolarmente gravi dal Legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui la stessa è situata.

1.6 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'**attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società**. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui a un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.8 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

Le principali Linee Guida poste a base del presente Modello sono quelle emanate da Confindustria, aggiornate, da ultimo, al marzo 2014 (di seguito, "**Linee Guida di Confindustria**"); tali documenti hanno fornito, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.p.A.

2.1 Acetificio Carandini Emilio S.p.A.

L'Acetificio Carandini Emilio S.p.A. (di seguito "**Carandini**" o "**Società**") è stato costituito il 14 settembre 1988 e ha come oggetto sociale:

I. la produzione, l'imbottigliamento e la commercializzazione di aceto balsamico di Modena, aceto di vino, condimenti anche a base di aceto balsamico, mosto concentrato e mosto cotto;

II. la commercializzazione di aceto balsamico tradizionale di Modena;

III. il commercio all'ingrosso di salumi, insaccati, formaggi, olio, prodotti alimentari freschi e conservati, vino e bevande anche alcooliche;

IV. l'assunzione di partecipazioni, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, in altre società di capitale, enti o imprese di carattere industriale, commerciale ed agricolo, aventi oggetto analogo o affine a quello sociale, potrà inoltre partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.

V. l'assistenza e il coordinamento tecnico e finanziario delle società, enti o imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni di collegamento o di controllo. La società, inoltre, nel rispetto della normativa legale e regolamentare di volta in volta vigente, potrà svolgere attività connesse o comunque strumentali all'attività che costituisce l'oggetto sociale. La società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché' compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società (ivi incluso mediante la concessione di finanziamenti a favore di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero che siano controllate dalla società, che controllino la società ovvero siano sottoposte a comune controllo). Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni. Per il compimento dell'oggetto sociale la società potrà assumere mandati di agenzia o rappresentanza commerciale con o senza deposito e rendersi concessionaria e procuratrice di terzi. La società potrà esercitare la propria attività sia in Italia che all'estero.

2.2 Modello di Business

Con riferimento all'oggetto sociale sopra riportato, l'effettiva attuazione riguarda le attività riportate ai romanini I e II.

L'attività viene svolta presso i due stabilimenti di Castelnuovo Rangone (sito principale) e di Scandiano. La Società dispone poi di altri locali utilizzati come magazzini esterni per lo stoccaggio di prodotti, materie prime e materiali di imballaggio. La Carandini ha due controllate: la Carandini U.S.A (non occupa personale, l'attività di vendita viene seguita dal Key Account dell'Ufficio Commerciale competente per l'area "Nord America") e Acetificio dei Castelli s.r.l. (non occupa personale con funzioni di trading company; il livello di consolidamento con la controllante è anche fiscale).

La produzione avviene sia a marchio proprio (la società è titolare di nove marchi registrati) che per conto terzi a marchio di questi ultimi (private label).

I principali canali di vendita sono: la GDO, l'HoReCa, Normal Trade e Settore Industriale.

Il fatturato è così ripartito: il 18% mercato nazionale, il 48% mercato CEE e il 33% mercato extra UE (Australia, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Hong Kong, Messico, Norvegia, Regno Unito, Russia, San Marino, Sud Corea, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svizzera, Taiwan, Thailandia). Con riferimento alle zone geografiche ove sono richieste particolari qualifiche per la presenza sul mercato, la Società si avvale del ruolo di Esportatore Autorizzato o Registrato.

La Società si avvale delle principali certificazioni di qualità e conformità del prodotto ed è inoltre conforme agli Standard SMETA 4 PILLAR.

2.3 Modello di *governance* di Acetificio Carandini Emilio S.p.A.

La società è governata da un sistema di amministrazione tradizionale che prevede un Consiglio di Amministrazione (da due a sette membri) attualmente composto da 6 membri, uno dei quali ha ricevuto deleghe per l'amministrazione della società.

In particolare, lo Statuto prevede che: "*Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà' di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione solamente di quanto è espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei soci.*
il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo e uno o più amministratori o consiglieri delegati, e potrà altresì nominare direttori e procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe di volta in volta rilasciate".

Per quanto concerne la Rappresentanza Sociale, lo Statuto prevede che: "*la firma e la rappresentanza legale della società sia di fronte ai terzi che in giudizio ed in ogni sede contrattuale, amministrativa e giudiziaria spettano: (i) al*

Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, in caso di assenza o impedimento del presidente; (iii) al consigliere o ai consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione disgiuntamente dal Presidente, nei limiti e per i soli atti contenuti nella delega ricevuta".

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stata esercitata la facoltà di delega con la individuazione di un Amministratore Delegato cui sono stati attribuiti ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. L'ampiezza della delega è bilanciata dalla previsione espressa di limiti ai poteri esercitabili dall'Amministratore Delegato; in particolare: "*i poteri di cui sopra sono esercitabili a firma singola per ogni singolo atto o serie di atti che implichino un obbligo o una disposizione di pagamento da parte della società fino all'importo massimo di euro 300.000 (trecentomila), restando inteso che per ogni atto o serie di atti che implichino un obbligo o una disposizione di pagamento da parte della società eccedente euro 150.000 il Consiglio di Amministrazione dovrà essere preventivamente informato*".

La previsione di limiti quantitativi nell'attribuzione della delega configura un protocollo di controllo contro il rischio che la gestione e il potere decisionale ricada esclusivamente su una singola persona, prevedendo la reviviscenza del metodo consiliare sia a livello di condivisione che decisionale secondo criteri di scalabilità.

L'Amministratore Delegato è stato, altresì, individuato quale **(i)** Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, **(ii)** Responsabile Ambiente e **(iii)** Operatore del Settore Alimentare ai sensi del Reg. CE n. 178/02.

Il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 Sindaci Effettivi e da 2 Supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i Sindaci effettivi e i Sindaci Supplenti della Società sono muniti dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del Testo Unico nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico.

Il controllo contabile è svolto da una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale

2.4 Assetto organizzativo di Acetificio Carandini Emilio S.p.A.

La Società è dotata di **organigramma** (nominale con riguardo alla fascia di primo livello) che viene costantemente tenuto aggiornato.

L'Organizzazione aziendale è ripartita per funzioni e per ciascuna di esse sono previste ruoli, responsabilità e linee di riporto.

Non sono state rilasciate procure ai Responsabili delle singole funzioni.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "**Modello**") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di onestà, integrità e responsabilità sociale di Carandini da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, consolidano la fiducia e la reputazione di cui Carandini gode nei confronti dei soggetti terzi, oltre ad assolvere a una funzione normativa, in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- messa a disposizione di chiare, semplici ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi e operando nel pieno rispetto delle leggi in materia;
- consentire alla Società, grazie a un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- la previsione di un Organismo di Vigilanza, a diretto contatto con l'Amministratore Delegato (e con il Consiglio di Amministrazione), con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del "Modello" nonché sulla sua osservanza;

- l'attenzione costante al continuo miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mediante l'analisi non solo di quanto previsto dalle procedure, ma anche dai comportamenti e dalle prassi aziendali, intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o preventive ove necessario.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per **(i)** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, **(ii)** le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, **(iii)** tutti di Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, **(iv)** coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscano su mandato o per conto della stessa (es: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, clienti), sotto la direzione o vigilanza del vertice aziendale (di seguito, i **Destinatari**).

3.2 Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001

Nella precedente versione del Modello è evidenziata la metodologia seguita per l'elaborazione iniziale dello stesso, che aveva tratto ispirazione oltre che dalle disposizioni del Decreto, anche dalle Linee Guida elaborate da Confindustria, nonché dal disposto all'art. 30 del D. Lgs 81/08.

In sede di aggiornamento, l'attività di Risk Assessment è stata condotta secondo le modalità di seguito descritte:

- Attraverso la disamina della documentazione aziendale rilevante (tra cui organigramma societario, statuto sociale, deleghe di poteri e procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto) sono stati individuati i Principali Processi Interessati (di seguito "**Processi**") che rappresentano Aree di Rischio in relazione con i reati ricompresi nel Catalogo 231;

- individuazione, nell'ambito dei Processi, **(i)** dei Reati Presupposto astrattamente configurabili, **(ii)** della descrizione esemplificativa del Potenziale Profilo di Rischio (individuando possibili modalità di commissione dei reati stessi), **(iii)** delle Funzioni aziendali coinvolte (c.d. Key Officer), **(iv)** della valutazione del Rischio Potenziale (inteso come minaccia di commissione dei reati presupposto a prescindere dalle contromisure adottate per eliminare o ridurre il rischio di accadimento), **(v)** della valutazione di adeguatezza del Sistema di Controllo Interno (vedi *infra*), attraverso l'analisi della documentazione sociale e lo svolgimento di interviste strutturate con i Key Officer, **(vi)** della valutazione del Rischio Residuo (inteso quale livello del rischio determinato tenendo conto delle azioni di mitigazione già in essere);

- predisposizione di un documento riassuntivo di quanto sopra contenente il percorso di Risk Assessment sopra descritto e l'identificazione delle azioni di miglioramento (Improvement) da attuare al fine di aumentare la soglia di prevenzione del rischio;

- sulla base dei risultati ottenuti, aggiornamento delle Parti Speciali del Modello.

I parametri di valutazione utilizzati per il calcolo di Rischio Relativo, adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Rischio Residuo sono stati definiti **nell'Allegato 1 "Metodologia Risk Assessment"** alla presente Parte Generale.

3.3 Sistema di Controllo Interno

Ai fini del presente Modello, la Società è dotata di un Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, che comprende:

1) Presidi di controllo orizzontali, aventi carattere generale e applicabili in relazione a tutti i Processi;

2) Presidi di controllo verticali, specifici per i diversi Processi, rinvenibili nella Parte Speciale del Modello.

A titolo di completezza, si evidenzia che il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata attività. Come noto, il concetto di "rischio accettabile" è elemento essenziale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo in quanto, in assenza di una sua preventiva determinazione, la quantità/qualità di controlli preventivi istituiti sarebbe virtualmente infinita, con intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Ciò detto, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria, con riguardo ai reati dolosi la soglia concettuale di accettabilità è costituita da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (v. art. 6, comma 1, lett. c, del D. Lgs. 231/2001); come evidenziato in giurisprudenza, la "frode" a cui fa riferimento il D. Lgs. 231/2001 non richiede necessariamente veri e propri artifici e raggiri; al tempo stesso la frode non può però nemmeno consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231. Essa presuppone che la violazione del Modello 231 sia determinata comunque da un aggiramento delle misure di sicurezza idoneo a forzarne l'efficacia.

Con riguardo invece ai reati-presupposto colposi la soglia di "rischio accettabile" è rappresentata dalla "realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la piena osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001".

In base a questi principi, per tutti i Processi considerati "a rischio" di commissione di reati presupposto, il Modello 231 della Società è stato costruito avendo come obiettivo la definizione di protocolli: 1) che siano ragionevolmente in grado di impedire tutti i possibili reati dolosi, se non previa elusione fraudolenta, e 2) che prevedano un adeguato sistema di controlli di quegli adempimenti la cui omissione potrebbe portare a reati colposi.

3.4 Presidi di Controllo orizzontali

I presidi di controllo che hanno impatto prevenzionale su tutti i Processi a rischio emersi in sede di Risk Assessment sono i seguenti:

1) **Codice Etico** che sancisce valori e regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei Destinatari del presente Modello. Come noto, l'adozione di un Codice Etico quale utile strumento di governance costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori etici e deontologici.

2) **Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro**, comprende un *(i)* sistema di assegnazione di deleghe e procure che riflettano le responsabilità gestionali con attribuzione di poteri di rappresentanza coerenti e poteri di spesa allineati e mai illimitati, *(ii)* la presenza di un organigramma aggiornato e con chiare linee di riporto, *(iii)* job description/mansionari contenenti una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna posizione, dei relativi poteri e responsabilità. Nell'ambito del sistema organizzativo, particolare attenzione viene prestata ai sistemi premianti dei dipendenti, necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tali sistemi premianti, se basati su target di performance palesemente immotivati e inarrivabili, potrebbero costituire un incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

3) **Procedure manuali e informatiche**: presenza di adeguate disposizioni aziendali a presidio delle Attività Sensibili nel rispetto dei principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo.

4) **Ruoli e responsabilità**: devono essere definiti formalmente i ruoli, compiti, responsabilità di ciascuna Funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio.

5) **Segregazione delle funzioni**: deve essere garantito il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella della decisione, dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo.

6) **Tracciabilità, archiviazione e conservazione della documentazione**: deve essere assicurata la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo, nonché la corretta e documentata archiviazione, conservazione e verificabilità della documentazione rilevante in relazione a ciascun processo, operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra

descritti.

7) **Documentazione dei controlli**: è necessario assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate, e la correttezza dei risultati emersi.

8) **Clausole contrattuali**: devono essere inserite all'interno dei contratti che regolano lo svolgimento delle attività sensibili apposite clausole volte a tutelare la Società dalle condotte poste in essere dalle proprie controparti contrattuali, in violazione del Modello e delle procedure aziendali che di esso sono attuazione. Tali clausole prevedono, a esempio: *(i)* la dichiarazione da parte della controparte di conoscere e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello 231 della Società; *(ii)* la facoltà in capo alla Società di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

9) **Flussi informativi**: i Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nei Processi interessati devono comunicare all'Organismo di Vigilanza e agli ulteriori organi aziendali interessati (a esempio, Collegio Sindacale e Società di Revisione) eventuali informazioni rilevanti in relazione alla specifica attività e, in particolare, la conoscenza di situazioni in cui la stessa sia stata posta in essere in violazione delle procedure aziendali in vigore; inoltre, è prevista la predisposizione e l'aggiornamento di report periodici riepilogativi contenenti informazioni rilevanti in relazione al Processo di volta in volta rilevante, nonché la previsione di incontri periodici con i singoli Responsabili di Funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività del Processo interessato.

10) **Sistema di gestione delle risorse finanziarie**: la gestione finanziaria è supportata da processi autorizzativi delle spese strutturati e da strumenti informatici dedicati, impostati su workflow coerenti con i poteri di spesa e i ruoli organizzativi formalmente definiti. Tali sistemi e processi sono ispirati ai principi di: *(i)* separazione dei compiti (il soggetto richiedente la spesa è diverso dal soggetto che l'autorizza che è diverso da chi materialmente effettua il pagamento e lo registra); *(ii)* tracciabilità di tutti i movimenti finanziari e riconciliabilità degli stessi con il sistema amministrativo-contabile; *(iii)* individuazione del razionale della spesa da sostenere; *(iv)* previsione di forme di pagamento standard; *(v)* adozione di un processo di budgetizzazione e di controllo di gestione che consenta la tracciabilità e la ricostruibilità a posteriori dei singoli passaggi; *(vi)* rigorosa applicazione del principio di predeterminatezza e misurabilità in relazione alla definizione di meccanismi di determinazione di esborsi o pagamenti da parte della Società (es. componente variabile della retribuzione ai dipendenti, onorari dei consulenti, etc.).

11) **Comunicazione e formazione**: la comunicazione deve riguardare il Modello 231, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi informativi e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. Deve essere inoltre sviluppato un

adeguato programma di formazione che illustri i soggetti destinatari, il contenuto dei corsi di formazione, la periodicità, le modalità di erogazione, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

12) **Presidi di controllo** relativi ai Processi affidati, in tutto o in parte, a soggetti terzi: il presidio richiede - nel caso in cui uno dei Processi sia affidato, in tutto o in parte, a soggetti terzi - che venga prevista, a esempio: *(i)* la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Società, i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello; *(ii)* l'obbligo da parte del terzo che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni comunicate alla Società; *(iii)* la facoltà in capo alla Società di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

13) **Adozione di un Sistema di Whistleblowing**: con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), nel testo del Decreto è stato introdotto il sistema di disciplina e gestione delle segnalazioni effettuate dai dipendenti di enti pubblici e privati in merito a violazioni rilevanti ai fini del Decreto. In relazione a tale normativa, la Società: *(i)* deve attivare «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte», *(ii)* comunica ai predetti soggetti il/i canale/i alternativo/i, specificamente rivolto/i alle segnalazioni di cui alla Legge n. 179/2017, idoneo/i a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

14) **Nomina di un Organismo di Vigilanza**: l'organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo finalizzati a garantire la vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.

15) **Adozione di un Sistema Disciplinare**: a garanzia dell'efficace attuazione del Modello, il Sistema deve contenere le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha: (i) adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; (ii) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, i requisiti di autonomia e indipendenza sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società; in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile" con la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

E', inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche lavoristiche e penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La continuità di azione, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, Carandini ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, Carandini ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo plurisoggettivo composto da: (i) un consulente legale esterno e indipendente con comprovata esperienza in materia di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e approfondita conoscenza del settore agroalimentare con specifico riferimento alle merceologie la cui produzione è regolamentata da disciplinari (ii) un consulente legale esterno e indipendente di ambito penalistico con comprovata esperienza in materia di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (iii) un membro interno con funzione di Responsabile Certificazioni e Assicurazione Qualità.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati:

a) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;

b) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;

c) coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;

d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;

e) coloro che siano legati alla Società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sottoelencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;

- venir meno dei requisiti di cui sopra;

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;

- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;

- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;

- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;

- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;

- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nei Processi interessati e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (a es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;

- effettuare il monitoraggio dei Processi Interessati.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;

- può giovarsi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture aziendali ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;

- dispone di un budget definito idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;

- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie - Whistleblowing

Al fine di poter esercitare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di: **(i)** segnalazioni relative condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito, **Segnalazioni**); **(ii)** informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'Organismo di Vigilanza stesso (di seguito, classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni sulle Attività Sensibili**).

In linea generale, deve essere permesso all'Organismo di Vigilanza di accedere a ogni tipo d'informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Sempre in linea generale, deve essere consentita e facilitata a tutti i Destinatari del Modello la comunicazione diretta con l'Organismo di Vigilanza. In tal senso, la Società deve provvedere ad approntare (e comunicare in modo chiaro ai destinatari) la casella di posta elettronica dedicata ai flussi destinati all'Organismo di Vigilanza.

Con specifico riferimento alle **Segnalazioni**, occorre tenere presente quanto disposto dalla Legge n. 179/2017 (c.d. Whistleblowing). A titolo di premessa, si rammenta che il riferimento è a segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò posto, la Società *(i)* deve attivare «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte», *(ii)* comunica ai predetti soggetti il/i canale/i alternativo/i, specificamente rivolto/i alle segnalazioni di cui alla Legge n. 179/2017, idoneo/i a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

A tali fine, Carandini dovrà prevedere anche un canale alternativo rispetto alla mail generica dell'Organismo di Vigilanza, individuandolo, ad esempio, nella mail personale del Presidente dell'Organismo di Vigilanza: stefano.domenichini@studio.le.it.

Sempre con riguardo alle Segnalazioni, si rammenta che coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed è in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con dolo o colpa grave.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante deve essere ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello.

Salvo quanto segue, si evidenzia che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento è ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello della Società. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

Per quanto concerne le **Informazioni Generali**, le stesse sono indispensabili al fine di consentire/agevolare le attività di vigilanza che competono all'Organismo di Vigilanza; quest'ultimo deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati ricompresi nel Catalogo 231 (di seguito, **Reati**);

- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;

- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;

- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;

- qualsiasi incarico conferito o che s'intende conferire a membri del Collegio Sindacale diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza e dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando la casella di e-mail appositamente dedicata.

Infine, per consentire il monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Interessati di cui alle Parti Speciali, i Process Owner sono tenuti a trasmettere all' Organismo di Vigilanza le **Informazioni sulle Attività Sensibili**.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti i processi Interessati, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi sono regolamentati in un'apposita procedura.

4.5 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Interessati, ecc.).

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto: (i) a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento; (ii) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile; (iii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, a istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Consiglio di

Amministrazione individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Consiglio di Amministrazione comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Carandini intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

Incorre nel provvedimento di ammonizione scritta il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

Incorre nel provvedimento della multa equivalente alla "trattenuta in busta paga dell'importo corrispondente a un massimo di 3 ore di retribuzione base", il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

Incorre nel provvedimento della sospensione dell'erogazione retributiva fino a un massimo di 3 giorni, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento

non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.4 Misure applicate nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società potrà procedere con la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo restando il diritto del dirigente alla retribuzione.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa, in conformità alle disposizioni di legge e alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile.

5.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare

dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

5.6 Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con Carandini costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

5.8 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV, ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, a esempio, la revoca dell'incarico al singolo componente/all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo componente/OdV, così come previsto dal Modello.

CAPITOLO 6

DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, a osservare e a attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, promuove nei confronti dei neoassunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al Codice Etico, mettendo a disposizione una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro mediante la intranet aziendale;

- possibilità di accesso alla sezione del sito internet aziendale appositamente dedicata al D. Lgs. 231/2001 con possibilità di lettura e stampa del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;

- affissione nelle bacheche di copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

I corsi sono a carattere obbligatorio e si provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione on line sul sito internet della Società.

CAPITOLO 7

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri a esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte a identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

I Responsabili delle Funzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

INDICE DEI CONTENUTI

PARTE SPECIALE

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D. L.gs 231/2001)

A.1 Premessa

A.2 Reati applicabili

A.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati contro la P.A.

A.4 Identificazione delle Attività Sensibili

A.5 Principi generali di comportamento

A.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

A.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

B) DELITTI INFORMATICI (art. 24-bis D. L.gs 231/2001)

B.1 Premessa

B.2 Reati applicabili

B.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati informatici

B.4 Identificazione delle Attività Sensibili

B.5 Principi di riferimento generali

B.5.1 Il sistema organizzativo

B.5.2 Principi generali di comportamento

B.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

B.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

C) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D. L.gs 231/2001).

C.1 Premessa

C.2 Reati applicabili

C.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

C.4 Identificazione delle Attività Sensibili

C.5 Principi di riferimento generali

C.5.1 Il sistema organizzativo

C.5.2 Principi generali di comportamento

C.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

C.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

D) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D. L.gs 231/2001)

D.1 Premessa

D.2 Reati applicabili

D.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai delitti contro l'industria e il commercio

D.4 Identificazione delle Attività Sensibili

D.5 Principi di riferimento generali

D.5.1 Il sistema organizzativo

D.5.2 Principi generali di comportamento

D.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

D.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

E) REATI SOCIETARI (art. 25-ter D. L.gs 231/2001)

E.1 Premessa

E.2 Reati applicabili

E.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati societari

E.4 Identificazione delle Attività Sensibili

E.5 Principi di riferimento generali

E.5.1 Il sistema organizzativo

E.5.2 Principi generali di comportamento

E.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

E.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

F) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies D. L.gs 231/2001)

F.1 Premessa

F.2 Reati applicabili

F.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai delitti contro la personalità individuale

F.4 Identificazione delle Attività Sensibili

F.5 Principi di riferimento generali

F.5.1 Il sistema organizzativo

F.5.2 Principi generali di comportamento

F.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

F.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

G) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI

CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies D. L.gs 231/2001)

G.1 Premessa – Principi etici di riferimento

G.2 Reati applicabili

G.3 Identificazione delle Attività Sensibili

G.4 Procedure di controllo

H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies D. L.gs 231/2001)

H.1 Premessa

H.2 Reati applicabili

H.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

H.4 Identificazione delle Attività Sensibili

H.5 Principi di riferimento generali

H.5.1 Il sistema organizzativo

H.5.2 Principi generali di comportamento

H.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

H.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies D. L.gs 231/2001)

I.1 Premessa

I.2 Reati applicabili

I.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I.4 Identificazione delle Attività Sensibili

I.5 Principi di riferimento generali

I.5.1 Il sistema organizzativo

I.5.2 Principi generali di comportamento

I.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

I.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÁ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D. L.gs 231/2001)

L.1 Premessa

L.2 Reati applicabili

L.3 Funzione della Parte Speciale relativa al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L.5 Principi di riferimento generali

L.5.1 Il sistema organizzativo

L.5.2 Principi generali di comportamento

L.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

L.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

M) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D. L.gs 231/2001)

M.1 Premessa

M.2 Reati applicabili

M.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati ambientali

M.4 Identificazione delle Attività Sensibili

M.5 Principi di riferimento generali

M.5.1 Il sistema organizzativo

M.5.2 Principi generali di comportamento

M.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

M.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

N) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D. L.gs 231/2001)

N.1 Premessa

N.2 Reati applicabili

N.3 Funzione della Parte Speciale relativa al reato di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

N.4 Identificazione delle Attività Sensibili

N.5 Principi di riferimento generali

N.5.1 Il sistema organizzativo

N.5.2 Principi generali di comportamento

N.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

N.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

O) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D. L.gs 231/2001)

O.1 Premessa

O.2 Reati applicabili

O.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati tributari

O.4 Identificazione delle Attività Sensibili

O.5 Principi generali di comportamento

O.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

O.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D. LGS 231/2001)

A.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

L'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non

superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

A.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini le seguenti fattispecie:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Costituito dalla stessa condotta di cui sopra, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore)
Costituito dalla condotta di chi dà o promette indebitamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore)
Costituito dalla condotta di chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore)
Costituito dai fatti di corruzione (artt. 318 e 319-*ter* c.p.), qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio: (i) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, (ii) per indurre un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Risponde del medesimo reato chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità a colui che vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis.

La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui la dazione o la promessa di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

*

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

*

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.

Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni, ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione

dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

A.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi e alle Attività Sensibili individuati nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

A.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria;
- Registrazione e utilizzo di marchi;
- Gestione delle verifiche ispettive da parte dell'Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc. (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi, anche tramite soggetti esterni (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società (attività individuata anche quale "strumentale");
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni (attività individuata anche quale "strumentale").

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Selezione degli operatori della rete commerciale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa;
- Gestione Budget e Controllo di Gestione;
- Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste estimative;
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.;
- Gestione degli omaggi e delle donazioni;
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- Gestione delle segnalazioni e resi;
- Gestione del Magazzino.

A.5 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

A.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

A.6.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono possedere un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato (nel caso si tratti di semplici interlocuzioni informative o consegna documenti o, in generale, contatti routinari con funzionari di sportello, sarà sufficiente indicare tali compiti nei mansionari aziendali);
- i destinatari del Modello non possono presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi;
- segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, redazione della domanda, presentazione della domanda e gestione della licenza e/o dell'autorizzazione, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- definizione di ruoli e compiti del soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita procura, e del soggetto responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

A.6.2 Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi.

A.6.3 Registrazione e utilizzo di marchi

Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti

Gestione delle segnalazioni e resi

- estensione dei protocolli previsti per i Reati Societari, individuati al paragrafo **E.7.2**

A.6.4 Gestione delle verifiche ispettive da parte dell'Autorità di Vigilanza

- deve essere prestata la massima collaborazione in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici e i relativi verbali dovranno essere sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- le riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti vincolanti per la Società riguardanti accessi/ispezioni/verifiche o altri rapporti con Pubbliche Amministrazioni devono essere oggetto di verbalizzazione dalla quale dovrà risultare: (i) l'identificazione dei partecipanti; (ii) luogo e ora della riunione; (iii) oggetto dell'incontro; (iv) messa a fuoco di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione; (v) indicazione degli elementi e circostanze che caratterizzano l'operazione; (vi) indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola operazione; (vii) notizia della chiusura dell'operazione e l'esito della stessa;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati; in particolare, l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle

Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.) deve essere archiviata a cura di una funzione appositamente incaricata;

- obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle verifiche ricevute, dalle quali siano emerse criticità o non conformità rilevanti.

A.6.5 Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc.

- rilascio da parte dei consulenti esterni di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con le P.A. che emanano il bando e/o erogano il finanziamento/contributo/sovvenzione;
- chiara definizione dei ruoli dei responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione, prevedendo trasparenza, correttezza del processo e segregazione delle attività;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione;
- nell'ambito dell'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni finanziamenti agevolati da parte di soggetti pubblici l'intero processo (predisposizione e compilazione della domanda, firma e invio della stessa, gestione del riscontro da parte del soggetto pubblico, stipula del contratto di finanziamento, rendicontazione al soggetto pubblico) deve prevedere il coinvolgimento di diversi soggetti, appartenenti a funzioni aziendali diverse e sulla base di un iter autorizzativo interno e competenze deliberative in grado di segregare gli ambiti di attività e responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti;
- individuazione esatta della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità o formale attribuzione di responsabilità alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del

finanziamento/contributo, qualora sussistano vincoli in merito; è assolutamente vietato destinare le somme/contributi ricevute da soggetti pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;

- la tracciabilità deve essere garantita dall'archiviazione dei documenti, debitamente compilati e firmati, che provino la destinazione delle somme agli scopi per i quali erano stati concessi i finanziamenti/contributi pubblici;
- obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza con trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito ai contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (entità, ente erogante, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate del progetto e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa).

A.6.6 Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi, anche tramite soggetti esterni

- individuazione dei compiti e degli ambiti di operatività dei soggetti coinvolti nel processo, sia con riguardo alla fase stragiudiziale che alla gestione del contenzioso, avendo cura di salvaguardare il principio di segregazione delle attività;
- deve essere garantito che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
- previsione delle modalità e dei requisiti di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione fornita al professionista siano corretti e veritieri e che tale documentazione sia debitamente archiviata;
- valutazione di congruità della parcella predisposta dal professionista, con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società, e approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta;
- effettuazione dei pagamenti al professionista con modalità tracciabili, evitando pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore o a soggetto diverso dal professionista.

A.6.7 Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società

Gestione delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa

- definizione chiara e precisa di compiti e responsabilità dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle risorse finanziarie, avendo cura di rispettare i principi generali di segregazione delle funzioni, tracciabilità, archiviazione e ricostruibilità;
- devono essere garantiti flussi continui di dati e informazioni ai soggetti responsabili dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- in particolare, dovrà essere sempre garantita la segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie;
- divieto scritto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- divieto di effettuare pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o che comunque non rappresentino il corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, ecc. effettivamente ricevute dalla Società;
- effettuazione dei pagamenti solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito, ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato e previa verifica della corrispondenza in termini di soggetto beneficiario, importo, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso, oppure con quanto concordato formalmente tra la Società e il destinatario del pagamento;
- divieto di concedere sconti, premi, note di credito o riduzioni in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e non siano motivati da fattori obiettivi e ricostruibili;
- definizione di regole interne per l'autorizzazione dei pagamenti e per l'utilizzo delle password dispositive (home banking);
- effettuazione periodica di riconciliazioni bancarie;
- obbligo di avvalersi, nello svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- incassi e pagamenti devono avvenire con modalità tracciabili e devono essere supportati da

idonea documentazione, adeguatamente motivati e preventivamente autorizzati dalle funzioni aziendali preposte;

- obbligo di eseguire controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto: (i) della sede legale della società controparte, (ii) degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero a Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese), (iii) di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- formalizzazione di una procedura per la gestione della piccola cassa, indicando le regole per il reintegro, le tipologie di spese autorizzabili e le regole di custodia; andrebbe, inoltre, definito per iscritto il sistema di concessione delle carte di credito aziendali (qualora presenti), stabilendo i criteri per la concessione e l'iter autorizzativo da applicare ai richiedenti;
- formalizzazione di una procedura per la apertura/chiusura di conti correnti bancari (definizione dell'iter autorizzativo da seguire, indicazione delle persone formalmente autorizzate a operare sui conti, esplicitazione dei meccanismi interni di monitoraggio, separazione di ruoli e responsabilità tra chi effettua le riconciliazioni bancarie e quelle di cassa).

A.6.8 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale anche tramite soggetti esterni

- definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- effettuazione della selezione del personale mediante criteri di valutazione dei canditati che rispondano a esigenze di obiettività e trasparenza;
- previsione di un sistema strutturato di valutazione dei candidati e utilizzo di apposita modulistica da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- predisposizione/archiviazione di una scheda di valutazione che motivi il rinnovo dei contratti a tempo determinato;
- gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione, garantendo che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e

coerenti con le finalità del presente Modello;

- definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

A.6.9 Selezione degli operatori della rete commerciale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti

- previsione di modalità di selezione di agenti/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie, utilizzando appositi strumenti atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà e onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- richiesta di rilascio di apposita di dichiarazione di assenza in capo al candidato di conflitti di interesse con Pubbliche Amministrazioni;
- definizione di ruoli e responsabilità delle funzioni preposte al processo di selezione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;
- definizione di una contrattualistica standard;
- formalizzazione del contratto e conferimento, laddove necessario, di una specifica procura a rappresentare la Società dinanzi alla P.A., nella quale siano indicate le modalità e i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura.

A.6.10 Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze
Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative

- previsione di tipologie di beni o servizi che le singole funzioni possono acquistare;
- previsione di regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- previsione di modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
- definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata, sulla base del principio di segregazione tra chi richiede il bene o il servizio, chi effettua l'ordine e chi lo controlla;
- regole di selezione dei fornitori che dovranno essere modulate a seconda del grado di rischiosità

della tipologia di acquisto. In generale, la selezione non dovrà basarsi unicamente su criteri di tipo economico, ma dovrà riguardare anche altri elementi, quali ad esempio: (i) requisiti di onorabilità del fornitore, (ii) presenza di certificazioni, (iii) esistenza di eventuali autorizzazioni, se richieste; detti requisiti dovranno essere monitorati periodicamente sulla base di appositi scadenziari a sistema o a seguito di criticità emerse nella fornitura o di situazioni sopravvenute che il fornitore dovrà tempestivamente comunicare (ad es: modifiche agli assetti proprietari o alla governance della società, nuove dislocazioni degli stabilimenti produttivi ecc.);

- applicazione del principio "*no order, no pay*";
- tracciabilità dei pagamenti con rispetto del principio della piena coincidenza tra destinatari del pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- con specifico riferimento alle consulenze, la richiesta di acquisto di servizi di consulenza deve essere avanzata attraverso modalità formali di manifestazione del fabbisogno e autorizzata da soggetto avente i poteri (sistema di deleghe e procure e relativi limiti quantitativi) che valuta le effettive necessità e autorizza a procedere con la fase di ricerca e selezione del consulente;
- individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti che devono tenere conto anche dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- formale autorizzazione al conferimento dell'incarico attraverso apposito contratto che preveda tra l'altro (i) le modalità di determinazione dei compensi, (ii) l'indicazione precisa dell'oggetto della consulenza, (iii) la previsione o esclusione del potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e la definizione degli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società, (iv) l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D. Lgs. n. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
- archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- previsione del divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alle prestazioni effettivamente ricevute e alla qualità del servizio ottenuto;
- divieto di pagamento in contanti e di pagamento del corrispettivo su conto corrente non intestato al consulente;

- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi.

A.6.11 Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità

Gestione degli omaggi e delle donazioni

- previsione dell'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- relativamente alle donazioni, previsione dei possibili beneficiari, dei limiti di importo e dei livelli autorizzativi;
- previsione della tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- previsione dei limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- verifica formale dei giustificativi di spesa e della corrispondenza tra i medesimi e le spese effettivamente sostenute;
- predisposizione e archiviazione della documentazione che consenta di tenere traccia dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali, degli omaggi e delle erogazioni liberali;
- segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle attività svolte, con particolare riguardo alle spese che potrebbero – per tipologia e/o entità - eccedere le regole previste dalla procedura o presentare caratteristiche di "eccezionalità" rispetto a quelle ordinariamente effettuate.

A.6.12 Gestione Budget e Controllo di Gestione

- formalizzazione del processo di costruzione del budget che ne consenta la ricostruzione ex post;
- previsione di un sistema di autorizzazione degli extra-budget; a fronte di extra-budget deve essere prevista un'autorizzazione preventiva e una documentazione a supporto delle differenze budget/consuntivo;
- previsione di un sistema informativo per la gestione delle attività correlate al budget e al

controllo di gestione.

A.6.13 Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste estimative

- estensione dei protocolli previsti per i Reati Societari, individuati al paragrafo **E.6.1**.

A.6.14 Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali

- deve essere garantito che l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario, e sia autorizzata dalla funzione competente;
- identificazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- implementazione e conservazione di un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- previsione dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o dei regolamenti aziendali durante l'utilizzo;
- previsione delle modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

A.6.15 Gestione del Magazzino

- estensione dei protocolli previsti per i Reati Societari, individuati al paragrafo **E.6.1**.

A.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, inerente ai Processi e alle Attività Sensibili interessati.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

B) DELITTI INFORMATICI
(art. 24-bis D. LGS 231/2001)

B.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (2) .

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

B.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini le seguenti fattispecie:

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico pubblico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro

II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.
La norma prevede un aumento della pena nei casi (i) di uso di violenza sulle cose o alle persone, (ii) in cui dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, reperiti abusivamente i codici di accesso al sistema informatico di un competitor, si introduca nello stesso, al fine di consultare e asportare i dati aziendali ivi registrati, ovvero di distruggere le informazioni e i dati contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, al fine di trarre un profitto, reperisca in modo abusivo i codici di accesso al sistema informatico di un competitor o di un Ente Certificatore.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- *quinquies* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, volendo danneggiare il sistema informatico dei competior, diffonda programmi malevoli (c.d. virus informatici).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Risponde del medesimo reato chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, mediante un programma appositamente inserito nel sistema, intercetta le comunicazioni di posta elettronica in entrata e in uscita dalle caselle di posta dei propri dipendenti.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che installi apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che cancelli un numero significativo di file contenenti dati aziendali da un device di proprietà di un terzo soggetto.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che distrugge il sistema informatico di un terzo soggetto.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater,* qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

B.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati informatici

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, dai consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto di Carandini, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi e nelle Attività Sensibili individuati.
Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.
In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi e alle Attività Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

B.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione del sistema informatico;
- Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazione, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali;
- Gestione della contabilità e delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa.

B.5 Principi di riferimento generali

B.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Carandini; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la Società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico Carandini, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio.

Al riguardo, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, la Società, in applicazione al principio di Autoresponsabilizzazione previsto dalla sopra citata normativa, ha proceduto al Risk Assessment/Gap Analisys e alla successiva definizione di un sistema di gestione della Privacy con l'adozione delle necessarie misure legali e organizzative in relazione alle specifiche attività/trattamenti posti in essere dalla Società.

Il preciso quanto tempestivo allineamento al GDPR ha automaticamente impattato anche sulla presente Parte Speciale del Modello; infatti, il percorso di allineamento in questione comporta le stesse modalità di analisi/valutazione/proceduralizzazione che caratterizzano la compliance 231.

L'attività di compliance realizzata dalla Società in ossequio a quanto prescritto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali ha, altresì, comportato un approfondito aggiornamento delle tematiche inerenti alla Sicurezza Informatica che è stata oggetto di attenta valutazione in tema di tenuta del sistema con l'introduzione di misure tecniche volte alla mitigazione dei rischi connessi alle attività realizzate.

B.5.2 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Carandini si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi dell'Azienda, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un

sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- istallare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
c) in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile di Funzione e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
d) evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvata o la cui provenienza sia dubbia;
e) evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda, se non per finalità strettamente attinenti

allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

f) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc…);
g) evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore di Sistema; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Amministratore di Sistema;
h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
i) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
k) impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
l) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
m) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
n) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
o) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

B.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

B.6.1 Gestione del sistema informatico

Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazione, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali

Gestione della contabilità e delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa

1. Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:
   - identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;
   - individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
   - individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
   - identificazione delle possibili contromisure;
   - effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
   - definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
   - documentazione e gestione del rischio residuo.
2. Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:
   - definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
   - costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
   - puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
   - progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
   - definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business

continuity attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;

- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute;

3. Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
4. Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
5. Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accessibili solo dagli utenti autorizzati;
6. Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
7. Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
8. Proceduralizzazione ed espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
9. Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili, al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza);
10. Previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer aventi a oggetto il rispetto del Modello;
11. Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking;
12. Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano, che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni);
13. Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle

suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive;

14. Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso;
15. Flussi informativi periodici verso l'ODV e previsione di segnalazione immediata a detto organo di eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

B.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, inerente ai Processi e alle Attività Sensibili interessati.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

C) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D. LGS 231/2001)

C.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".

C.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Costituito dalla condotta di (i) chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, (ii) chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, (iii) chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che acquisti consapevolmente un software con marchio contraffatto, al fine di ottenere un risparmio, ovvero che apponga consapevolmente un marchio alterato o contraffatto nei beni prodotti per conto terzi (Private label).

C.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi della Società, dai dipendenti, dai consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto di Carandini, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi e nelle Attività Sensibili individuati.
Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.
In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi e alle Attività Sensibili individuati, al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

C.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione degli acquisti di beni e di servizi, ivi incluse le consulenze;
- Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita di prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte di clienti.

C.5 Principi di riferimento generali

C.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

C.5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi della Società, dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25–bis D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- riprodurre abusivamente, imitare o manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi.

C.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

C.6.1 Gestione degli acquisti di beni e di servizi, ivi incluse le consulenze

- predisposizione di un albo fornitori, periodicamente aggiornato, che include, quali elementi di valutazione dell'affidabilità professionale dei fornitori maggiormente significativi, i seguenti requisiti:
  a) possesso di un Codice Etico di cui al D. Lgs. 231/2001;
  b) possesso di altre certificazioni in corso di validità (i.e. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Rating di legalità, etc.) e/o iscrizioni ad albi;
  c) adesione a codici comportamentali emessi da Associazioni di categoria;
  d) iscrizione alla White List (per fornitori cui la stessa è applicabile – i.e. trasportatori, smaltitori, etc.);
  e) esito di accertamenti, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori, attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- valutazione comparativa di più offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza, qualità ed economicità nella scelta del fornitore di beni e/o servizi, al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità;
- verifica della congruità dei corrispettivi richiesti dai fornitori rispetto alla prestazione e alle condizioni di mercato, escludendo le offerte anormalmente basse, ritenute non giustificate.

C.6.2 Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita di prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte di clienti

- Inserimento, in determinate categorie di contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale, di specifiche clausole con cui la controparte:
  a) attesta di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi o che siano questi oggetto di libero utilizzo;
  b) attesta che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
  c) si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;

d) si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, nonché sul trattamento delle informazioni privilegiate (clausole di riservatezza e confidenzialità).

C.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, inerente ai Processi e alle Attività Sensibili interessati.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

D) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D. LGS 231/2001)

D.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-bis. 1 del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

D.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-bis. 1 del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che inserisca nel codice sorgente del proprio sito Internet, attraverso il quale pubblicizza il proprio prodotto commerciale, parole chiavi direttamente riferibili all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che pone in vendita prodotti con marchi che richiamano un marchio già esistente, inducendo in errore il cliente e ingenerando la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che consegni al cliente condimenti o aceto di vino (ossia prodotti privi di una denominazione di origine protetta ovvero di una indicazione geografica protetta), diversi per origine (alimento prodotto in un luogo geografico diverso da quello indicato), provenienza (alimento diverso da quanto risulta nell'indicazione originaria utilizzata per contraddistinguere il prodotto), qualità (alimento che ha una diversa composizione o variazione di gusto) o quantità (alimento diverso per peso, misura o numero) da quella dichiarata o richiesta dal cliente stesso.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che mette in commercio condimenti o aceto di vino la cui composizione sia stata artificiosamente alterata mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che pone in vendita prodotti con marchi che possono richiamare o ricordare un marchio già esistente, inducendo in errore il cliente.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di

origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che pone in vendita aceto balsamico IGP/ DOP, prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle contenute nel relativo Disciplinare (ad esempio con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento del prodotto e, in generale alle caratteristiche costituenti contenuto minimo del Disciplinare).

D.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai delitti contro l'industria e il commercio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai dipendenti, dai consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto di Carandini, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi e Attività Sensibili individuati.

L'intera struttura può essere interessata dalla commissione dei reati analizzati in questo capitolo, atteso l'oggetto del *core-business* di Carandini.

Di conseguenza, tutte le attività che vengono compiute dai dipendenti o collaboratori della Società si mostrano sensibili al rischio di commissione dei reati posti a tutela della sicurezza e correttezza commerciale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi e Attività Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

D.4 Identificazione delle attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis. 1 del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.;
- Registrazione e utilizzo di marchi;
- Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti;
- Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti;
- Gestione e controllo degli strumenti utilizzati nelle attività produttive con particolare attenzione al rispetto della disciplina vigente in materia di prodotti DOP e IGP;
- Controllo della qualità di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., con particolare attenzione al rispetto della disciplina vigente in materia di prodotti DOP e IGP, nonché la gestione delle certificazioni strumentali allo svolgimento dell'attività;
- Gestione e controllo delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti.

D.5 Principi di riferimento generali

D.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio in materia di sicurezza alimentare, Carandini garantisce la sicurezza della qualità dei propri prodotti attraverso l'implementazione e il costante aggiornamento di un sistema per la gestione della sicurezza alimentare. In particolare, secondo quanto riportato nel Manuale per la Sicurezza Alimentare e Qualità, la Società ha:

- identificato i pericoli legati a ciascun prodotto, ha attuato uno studio per la loro valutazione e implementato sistemi per il loro controllo;
- attivato un sistema di comunicazione con le parti interessate della filiera di appartenenza

(fornitori) e con i clienti per trasmettere informazioni riguardo la sicurezza del prodotto;

- attivato un sistema di passaggio delle informazioni, strettamente connesse alla realizzazione di un prodotto sicuro dal punto di vista igienico sanitario, tramite la comunicazione all'interno dell'azienda (es. formazione e procedure e istruzioni operative);
- attivato un sistema per la revisione e l'aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza alimentare che tiene conto di informazioni riguardo i pericoli per la sicurezza alimentare.

A garanzia della serietà delle politiche aziendali in materia di sicurezza alimentare, la Società è dotata delle seguenti certificazioni:

- IGP (Aceto Balsamico di Modena IGP)
- ISO 9001/2015 (Certificazione del Sistema di gestione per la Qualità)
- BRC (Certificazione secondo lo standard internazionale BRC per mercato GDO Anglosassone)
- IFS (Certificazione secondo lo standard Internazionale condiviso dalle filiere della GDO Agro-Alimentare francese e tedesca)
- 834/07-NOP (Reg. CE 834/07 per la produzione biologica destinata al mercato Europeo con equivalenza NOP per mercato americano)
- JAS (Reg. JAS per le esportazioni di prodotti biologici in Giappone)
- NATURLAND (Naturland è una delle principali associazioni del biologico in Germania. Gli operatori che aderiscono al marchio Naturland sono tenuti a rispettare standards ecologici più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa europea "Reg. CE 834/07". Gli standards Naturland includono anche requisiti di responsabilità sociale)
- VEGAN (Certificazione volta all' esigenza dell'applicazione di uno stile di vita che esclude l'uso di prodotti di origine animale come cibo e per qualsiasi altro scopo)
- SMETA 4 PILLAR (metodologia di SMETA basata sul codice ETI e la legislazione locale applicata a: Salute e sicurezza, Standard di lavoro, Ambiente, Etica aziendale)

La qualità dei prodotti dipende dalla qualità di tutti gli elementi della filiera: il primo dei quali è la qualità

delle materie prime, cui si associa la qualità del processo produttivo, fino a ottenere un prodotto finale sicuro e garantito per il consumatore.

La Società, in tal senso, sottopone le materie prime utilizzate a specifici controlli effettuati sia dal laboratorio interno, che opera sulla base di quanto previsto dal piano di controllo HACCP, sia da laboratori esterni accreditati.

Infine, oltre alle citate verifiche, il prodotto finito (Aceto Balsamico di Modena) viene sottoposto a specifici controlli da parte di C.S.Q.A. Certificazioni s.r.l.

D.5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi della Società, dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis. 1 e art. 25–bis, lett. f -bis del D. Lgs 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole occorre procedere con:

- lo scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di concorrenza, con particolare riguardo a quelle inerenti alle indicazioni geografiche o le denominazioni dei prodotti agroalimentari;
- l'adeguata informazione a favore dei destinatari del Modello in relazione alle modalità di comportamento da assumere per prevenire e/o attenuare il rischio di realizzazione di attività a rischio reato;
- la tracciabilità delle operazioni di gestione e controllo delle aree a rischio attraverso l'adeguata documentazione delle attività e la loro archiviazione ai fini di ogni opportuna verifica a posteriori da parte dell'Organismo.

In linea generale, è fatto divieto ai destinatari di:

- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

- commercializzare prodotti le cui qualità e caratteristiche, intrinseche o estrinseche, siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite nei contratti e nelle negoziazioni con il cliente;
- porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.

D.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

D.6.1 Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti

Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti

Controllo della qualità di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., con particolare attenzione al rispetto della disciplina vigente in materia di prodotti DOP e IGP, nonché la gestione delle certificazioni strumentali allo svolgimento dell'attività

Gestione e controllo degli strumenti utilizzati nelle attività produttive con particolare attenzione al rispetto della disciplina vigente in materia di prodotti DOP e IGP

Gestione e controllo delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti

Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni,

pubblicità, ecc.

Gestione delle segnalazioni e resi

Registrazione e utilizzo di marchi

- garantire un sistema di Comunicazione/Informazione aziendale, anche mediante formazione interna, atto a mantenere elevato il livello di attenzione sulle tematiche relative alla qualità e genuinità del prodotto, nonché all'etichettatura;
- identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili, procedendo altresì all'individuazione: (i) dei punti critici di controllo nella fase/fasi in cui il controllo stesso si rileva essenziale per prevenire, eliminare o ridurre il rischio a livelli accettabili, (ii) di procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo, (iii) delle azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo, avendo cura di tenere traccia delle azioni intraprese;
- formalizzare policy/procedure che sovrintendono le attività in esame e che prevedano:
    a) l'inserimento, all'interno del modulo di pre-valutazione del fornitore e/o nel contratto o nell'accordo quadro: (i) di una clausola in cui il fornitore garantisca la corrispondenza tra quanto riportato sull'etichettatura del prodotto e le sostanze utilizzate per il suo confezionamento; (ii) di una clausola in cui il fornitore garantisca, con riguardo ai prodotti DOP/IGP, il pedissequo rispetto delle caratteristiche richieste dal Disciplinare; (iii) di una clausola in cui il fornitore dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; (iv) di una clausola in cui il fornitore dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti nomi, marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto; (v) di una clausola in cui il fornitore dichiari che i suoi prodotti sono stati realizzati senza usurpare né violare alcun titolo di proprietà industriale; (vi) di una clausola in forza della quale, in caso di mendacità di una delle elencate dichiarazioni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c;
    b) effettuazione di controlli a campione sul prodotto del fornitore (anche presso lo stesso fornitore) a seguito di criticità emerse nella fornitura o qualora intervengano, all'interno dell'azienda dello stesso, significativi cambiamenti che possano incidere sulla qualità del prodotto, sulla genuinità dei marchi o sulla attitudine dei nomi, marchi o segni distintivi apposti al prodotto a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto (ad es: modifiche agli assetti proprietari o alla

governance della società, dislocazione degli stabilimenti produttivi ecc.);

c) identificazione di una figura responsabile (i) della corretta gestione e utilizzo di marchi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine e dei relativi regolamenti di utilizzo, (ii) del controllo dell'etichettatura dei prodotti, al fine di garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta;
d) corretta adozione e applicazione di adeguate procedure in materia di produzione di prodotti alimentari e corretta registrazione e archiviazione dei controlli effettuati; diffusione di tali procedure anche a eventuali terzisti;
e) adozione e applicazione di specifiche procedure a garanzia della rintracciabilità dei prodotti, nonché del corretto richiamo degli stessi al verificarsi di eventuali problematiche;
f) corretta applicazione Manuale HACCP;
g) implementazione e/o mantenimento di Sistemi di Gestione Certificati.

D.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, inerente ai Processi e alle Attività Sensibili interessati.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

E) REATI SOCIETARI
(art. 25-ter D. LGS 231/2001)

E.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) …..]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

E.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che modifica e/o altera dati contabili, al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che occulta la documentazione contabile richiesta dal Collegio Sindacale, al fine di nascondere perdite di esercizio.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che distribuisce risorse inesistenti in presenza di perdite sociali.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
La norma punisce, altresì, gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Risponde del medesimo reato chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati, a soggetti che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente descritti, o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che promette o offre denaro o altra utilità a un Istituto di Credito, al fine di ottenere finanziamenti non dovuti, oppure promette o offre denaro o altra utilità a un operatore appartenente alla rete commerciale della controparte, affinché lo stesso firmi un contratto a condizioni vantaggiose per la Società.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)

Costituito dalla medesima condotta punita dall'art. 2635 c.c., nel caso in cui l'offerta o la promessa non vengano accettate.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che promette o offre denaro o altra utilità a un fornitore affinché lo stesso firmi un contratto a condizioni vantaggiose per la Società stessa, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

E.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati societari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

E.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc. (attività individuata anche quale "strumentale");
- Selezione degli operatori della rete commerciale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative (attività individuata anche quale "strumentale");
- Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi, anche tramite soggetti esterni;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Certificatori, concorrenti, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, ecc.;
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.

(attività individuata anche quale "strumentale");

- Gestione della contabilità e delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa (attività individuata anche quale "strumentale");
- Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste estimative (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società (attività individuata anche quale "strumentale");
- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti, ecc.;
- Custodia delle scritture contabili e libri sociali e accesso alla documentazione;
- Gestione del Magazzino

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati, con particolare riferimento alle fattispecie previste dagli artt. 2635 e 2635 bis c.c.:

- Gestione Budget e Controllo di Gestione
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni
- Gestione omaggi e donazioni
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali
- Gestione delle segnalazioni e resi

E.5 Principi di riferimento generali

E.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di

controllo interno.

Carandini promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, i Dipendenti e gli Organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Carandini.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

E.5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono attività in favore di Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

È pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;

- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
f) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
g) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
h) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società e di altre società;
i) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o di terzi;
j) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
k) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
l) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

E.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

E.6.1 Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste estimative

- esistenza e diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti informativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali strumenti devono essere tempestivamente integrati/aggiornati sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- individuazione delle funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- individuazione di modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- previsione di una dichiarazione di veridicità dei dati di bilancio (o necessari per la redazione del bilancio) trasmessi da parte della Funzione Amministrativa e delle altre Funzioni che collaborano alla predisposizione del bilancio;
- preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico che sia attribuito ai membri del Collegio Sindacale o alla Società di Revisione o a società a questa collegata,

diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;

- comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali) e dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;
- previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti per il rispetto del Modello;
- formalizzazione di una procedura, che preveda i seguenti controlli:
    - l'individuazione di dati/informazioni che devono essere trasmessi dai Responsabili di Funzione alla Funzione Amministrazione;
    - la definizione di controlli che la Funzione Amministrazione dovrà svolgere sui dati/informazioni ricevuti;
    - la sottoscrizione, a cura del Responsabile di Funzione che fornisce dati/informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati/informazioni trasmessi supportata da idonea documentazione.

E.6.2 Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società

Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti, ecc.

- previsione di disposizioni interne per acquisti e vendita di quote societarie proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
- segnalazione all'Organismo di Vigilanza di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale e le riserve;
- esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alle distribuzioni di riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- formalizzazione di una procedura che preveda i seguenti controlli:
    - le modalità nonché la cadenza temporale con cui sono ripartiti gli utili ai Soci della Società;
    - il flusso autorizzativo che approva la restituzione del conferimento al Socio;
    - le condizioni cui può essere restituito il conferimento al Socio uscente;
    - un'adeguata verifica circa la presenza delle condizioni necessarie per la restituzione al Socio di quanto conferito *ab origine* ovvero di una parte di esso;
    - un efficace controllo circa l'assenza di indici di pregiudizialità che potrebbero

comportare una sanzione penale (es. restituzione simulata di conferimento).

E.6.3 Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione e, in occasione della richiesta da parte dei soci, l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- regolamentazione delle fasi di selezione della Società di Revisione contabile e delle misure volte a mantenere l'indipendenza della Società di Revisione, nel periodo del mandato;
- previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;
- obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- previsione di specifici flussi informativi tra le Funzioni coinvolte nel processo e documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi;

E.6.4 Custodia delle scritture contabili e libri sociali e accesso alla documentazione

- formalizzazione di una procedura che preveda i seguenti controlli:
  - individuazione dei soggetti titolati alla custodia delle scritture contabili e dei libri sociali;
  - definizione di un flusso autorizzativo e informativo inerente l'accesso a suddetti documenti;
  - identificazione del periodo massimo di conservazione delle scritture contabili.

E.6.5 Gestione del Magazzino

- formalizzazione di una procedura che preveda i seguenti aspetti:
  - garanzia della tracciabilità e ricostruibilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita;
  - monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino;
  - predisposizione e aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza.

E.6.6 Protocolli relativi alla Corruzione tra Privati

Le fattispecie di Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) e di Istigazione alla Corruzione tra Privati (art. 2635 bis c.c.) sono ricomprese nel catalogo 231 dall'art. 25–ter; i comportamenti che possono potenzialmente configurare aree di rischio per la commissione dei citati reati sono trasversali a più aree dell'attività aziendale; di conseguenza, i protocolli di controllo, nella maggior parte dei casi, si sovrappongono a quelli già previsti per altre fattispecie di reato.

In particolare:

- **Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc.**

- estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.5**

- **Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni**
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A, individuati al paragrafo **A.6.8**

- **Selezione degli operatori della rete commerciale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti**
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.9**

- **Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti**

  Registrazione e utilizzo di marchi

  Gestione delle segnalazioni e resi

- segregazione delle Funzioni (in particolare, dovrebbero essere segregati i seguenti ruoli: (i) Responsabile rapporti con il cliente, (ii) Responsabile definizione prezzo/condizioni/termini di pagamento, (iii) Responsabile scontistica, (iv) Responsabile soluzioni transattive in caso di contestazioni);
- criteri generali trasparenti per la determinazione del prezzo e della scontistica;
- monitoraggio costante dei clienti, verificandone la solvibilità creditizia preliminarmente alla

stipula del contratto nonché la permanenza di requisiti etico-comportamentali verificati mediante il Casellario Giudiziale degli Amministratori ovvero della Società stessa;

- documentazione sull'esito degli incontri con i clienti attraverso la predisposizione di memorandum / mail, ecc.;
- previsione di clausole contrattuali che richiamino le responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e il rispetto dei principi del Codice Etico della Società, prevedendo, in ipotesi di violazione di tali prescrizioni, la risoluzione del suddetto contratto;
- estensione dei protocolli previsti in relazione alle attività strumentali nell'ambito dei reati contro la P.A. (ad esempio, i protocolli presti al paragrafo **A.6.11**)

- **Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze**
  Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti
  Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.10**

- **Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi, anche tramite soggetti esterni**
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.6**

- **Gestione dei rapporti con gli Enti Certificatori, concorrenti, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, ecc.**
  - i controlli da introdurre sono analoghi a quelli previsti per i Reati contro la P.A., in particolare quelli individuati al paragrafo **A.6.1** "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e **A.6.4** "Gestione delle verifiche ispettive da parte delle Autorità di Vigilanza"

- **Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.**
  Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
  Gestione omaggi e donazioni
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro

la P.A., individuati al paragrafo **A.6.11**

- **Gestione della contabilità e delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa**
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.7**

- **Gestione Budget e Controllo di Gestione**
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.12**

- **Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali**
  - estensione dei protocolli previsti per le attività strumentali nell'ambito dei Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.14**

E.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

F) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 quinquies D. LGS 231/2001)

F.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

F.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) ***recluta*** *manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) ***utilizza****, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1),*

sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, ***costituisce indice di sfruttamento*** *la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

La principale innovazione apportata con la Legge n. 199/2016 è rappresentata **dall'estensione della punibilità anche al datore di lavoro** che "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno" , mentre nella precedente versione era perseguibile penalmente solo il soggetto che organizzava l'attività di reclutamento della manodopera sfruttata (c.d. **caporalato**).

Si evidenzia anche che la nuova norma non prevede più come elemento costitutivo del reato l'utilizzo della violenza o minaccia che, nella versione oggi vigente, rappresenta una circostanza aggravante.

Devono essere valutati attentamente i sopra indicati indici di sfruttamento elencati al comma 3 della norma in commento, anche in relazione a fattispecie complesse quali i contratti con cooperative o ditte esterne cui vengono appaltate fasi della lavorazione aziendale.

F.3 Funzione della Parte Speciale sui reati contro la personalità individuale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività

Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale.

F.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni

F.5 Principi di riferimento generali

F.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Carandini promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio

consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, i Dipendenti e gli Organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Carandini.
Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

F.5.2 Principi generali di comportamento

In conformità a tali principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto o in associazione (es: contratto di soccida) con Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- astenersi dall'utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001).

F.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

F.6.1 Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative

Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni

- nell'ambito delle attività di selezione, gestione e formazione del personale, la Società deve ispirarsi alle disposizioni di legge e ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito;
- assicurare che l'attività di selezione, gestione e formazione delle risorse umane sia gestita nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza;
- garantire l'adozione di criteri di merito, di competenza e professionalità per qualunque decisone relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti;
- garantire la corretta e completa compilazione e archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione e assunzione;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con partner produttivi/commerciali che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale;
- qualora si intrattengano rapporti con soggetti operanti nelle predette aree, occorre adottare una regolamentazione che preveda:
  - la sottoscrizione da parte del partner/fornitore/subfornitore di specifiche clausole con cui dichiarino di essere a conoscenza e di rispettare la normativa in tema di reati contro la personalità individuale;
  - la previsione di una clausola contrattuale con la quale partner/fornitori/subfornitori si impegnino a non cedere e/o subappaltare il contratto;
  - la previsione di clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra;
- l'adozione e la pedissequa applicazione di una politica aziendale che preveda la corresponsione di salari conformi alle disposizioni della contrattazione collettiva, il rispetto degli orari di lavoro, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro decorose, anche in relazione ai metodi di sorveglianza e natura delle situazioni alloggiative offerte. La politica aziendale deve anche prevedere che detti requisiti siano rispettati – facendosi rilasciare apposita dichiarazione in merito – dai soggetti terzi che prestano servizi presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto;

- la previsione nei contratti di appalto di (i) specifici requisiti che l'appaltatore deve rispettare nella scelta e nel trattamento di dipendenti e/o collaboratori; detti requisiti devono garantire il rispetto da parte dell'appaltatore dei canoni della compliance 231 (onorabilità, professionalità, rispetto della normativa giuslavoristica, dei CCNL, della normativa in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro, della normativa in materia di possesso da parte dei lavoratori di permesso di soggiorno in corso di validità, etc.), (ii) appositi controlli a campione per verificare il rispetto dei predetti requisiti, (iii) facoltà per la Società di risolvere il contratto qualora emergano violazioni da parte dell'appaltatore;
- divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione.

F.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo in carica, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

G) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies D. LGS 231/2001)

G.1 Premessa – Principi etici di riferimento

Carandini riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione dell'Ente.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio delle sue funzioni le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società, i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da Carandini per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Tutta la Società, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

La norma in oggetto prevede la responsabilità degli enti in caso di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro; tali norme sono contenute nel D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, quest'ultimo decreto prevede, al capo IV, sezione I, art. 55 e seguenti una serie di sanzioni penali per i Datori di Lavoro e i Dirigenti (ma anche per i Preposti, i medici e altri soggetti) che violino le norme in esso stabilite.

Il D. Lgs. n. 231/2001, a sua volta, prevede un duplice regime sanzionatorio per l'Ente nel caso di omicidio colposo.

Si applica infatti una sanzione più lieve in tutti i casi in cui in cui l'omicidio colposo si sia verificato a causa di una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sanzione è aggravata nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso "con violazione dell'art. 55 comma 2 " del Decreto Legislativo 81/2008, e cioè se il crimine sia stato causato:

a) della mancata valutazione dei rischi;

b) dalla mancata adozione del documento di sicurezza ovvero dall'adozione di un documento privo degli elementi di cui alle lettere: a), b), d) ed f) dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di protezione attuate e delle procedure di attuazione delle misure da realizzare, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici);

c) dal mancato rispetto degli accorgimenti di cui all'art. 18 comma 1 lettere q) e z), che impongono al datore di lavoro di "*prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno*" e di "*aggiornare le misure di*

prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi" rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione all'evoluzione delle tecniche di protezione e prevenzione antinfortunistica.

Per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime sempre commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è invece prevista una sanzione unica.

È poi di fondamentale importanza l'art. 30 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, che sancisce:

"*1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la

verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".

Ai medesimi risultati, la Società può pervenire anche applicando le procedure semplificate previste dal D.M. del 13 febbraio 2014.

G.2 Reati Applicabili

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
Se il fatto è commesso con violazione delle norme……per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

La condotta del reato in esame consiste nel cagionare la morte di una persona per colpa, ovvero, ai sensi dell'art. 43 c.p., per "*negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*".

In particolare, la condotta incriminata può essere attiva e quindi derivare da un'azione dell'agente,

ovvero da un'omissione, quando l'agente non adotta un comportamento doveroso che, ove messo in atto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile nel caso in cui tale reato sia stato commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, in relazione alle previsioni del Decreto, soggetto attivo del reato è principalmente il Datore di Lavoro che, in quanto responsabile della gestione dell'impresa, è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Peraltro, è possibile che il Datore di Lavoro (art. 16) deleghi ad altri soggetti alcune delle proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia, perché la delega abbia effetto deve: (a) risultare per atto scritto, e deve essere accettata per iscritto dal delegato, (b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla natura delle funzioni delegate; (c) la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate.

In ogni caso, la delega non fa venire meno per il Datore di Lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione alla sicurezza e alla salute del lavoratore sono oggi disciplinati dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

"*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle ……per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni…….

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Questa fattispecie sanziona chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale da cui derivi (art. 582 c.p.) una malattia nel corpo o nella mente, vale a dire un processo patologico che determini un'apprezzabile alterazione anatomica o menomazione funzionale dell'organismo, sotto il profilo fisico

o psichico.

È da sottolineare che ai sensi del Decreto la responsabilità penale della persona giuridica consegue solo all'ipotesi in cui **(i)** le lesioni siano gravi o gravissime ai sensi dell`art. 583 c.p., ed esse **(ii)** siano state causate come conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 583. la lesione è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

G.3 Identificazione delle Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 quelle relative a:

- *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: trattasi della pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
- *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
- *Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività

relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

- *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema bidirezionale interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali piena consapevolezza e un corretto approccio alle tematiche riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.
- *Collaborazione dei lavoratori*: consiste nella corretta e funzionale applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008.
- *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
- *Rapporti con i fornitori*: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- *Gestione degli asset aziendali*: si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
- *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
- *Audit*: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare: *(i)* la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; *(ii)* la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; *(iii)* la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne; *(iv)* l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; *(v)* l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili; *(vi)* l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità; *(vii)* l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

G.4 Procedure di controllo

Relativamente all'attività sensibile di "**Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori**", gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di politica interna*: predisposizione di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e

protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

- *Piani e programmi specifici*: esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

Relativamente all'attività sensibile di "**Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro**", gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizioni organizzative*: individuazione e nomina delle posizioni di garanzia e delle altre figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 cui devono essere conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- *(segue)*: la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, eventuale personale tecnico, ecc.) deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal D. Lgs. 81/2008). La scelta deve essere motivata per iscritto; qualora necessarie, devono essere effettuate le comunicazioni alle Autorità Competenti;
- *(segue)*: l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il livello di preparazione tecnica e/o professionale e l'esperienza maturata in quella specifica attività.

Qualora la Società ritenga di avvalersi di un **sistema di deleghe di funzioni**, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Modalità di attribuzione delle deleghe*: predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: (a) effettività e sussistenza/compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (b) idoneità tecnico-professionale del delegato; (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (d) certezza, specificità e consapevolezza;
- *Poteri e compiti del soggetto delegato*: sussistenza in capo al soggetto delegato: (i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; (ii) di autonomia di spesa compatibile con l'efficace adempimento delle funzioni delegate; (iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata sufficiente a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Relativamente all'attività sensibile di "**Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**", gli

standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*: il Datore di Lavoro provvede alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, avvalendosi della collaborazione del RSPP e del Medico Competente e previa consultazione con il RLS;
- *(segue)*: la valutazione dei rischi deve essere costantemente aggiornata e periodicamente esaminata al fine di effettuare revisioni ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- *(segue)*: tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi, e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società.

Relativamente all'attività sensibile di "**Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori**", gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Procedure*: esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro: (i) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; (ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI"); (iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; (iv) le modalità operative e la gestione della segnaletica di sicurezza; (v) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza; (vi) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza; (vii) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; (viii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio;
- *Piano di emergenza*: definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno;
- *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti*: deve essere effettuata adeguata

registrazione, monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurne l'incidenza; a tal proposito, deve altresì essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio e analisi dei c.d. quasi-infortuni;

- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori*: definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni;
- *Piani di emergenza*: esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza;
- *Valutazione del rischio di incendio*: valutazione del rischio di incendio, predisposizione e aggiornamento del registro antincendio, predisposizione di un piano di emergenza.

Con riferimento all'**attività di informazione**, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Riunioni periodiche*: predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.
- *Comunicazione e Consapevolezza*: i processi di comunicazione interna ed esterna devono essere definiti e attuati con precise modalità (chi, quando, cosa, come comunicare), avendo cura che le informazioni comunicate siano coerenti con le informazioni generate all'interno e affidabili. Diffusione ai lavoratori: (i) delle informazioni periodiche; (ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato, (iii) in generale, il personale deve essere consapevole delle politiche, obiettivi, infortuni e risultati delle analisi degli stessi e delle modalità per lasciare il luogo di lavoro in caso di situazioni di imminente pericolo.

Con riferimento ai **principi di collaborazione dei lavoratori**, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Osservanza dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008*: i lavoratori devono osservare le disposizioni di legge, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008, alla normativa interna e alle istruzioni impartite in materia di sicurezza, anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta e all'utilizzo di DPI e, in particolare: a) conformemente

alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando, in particolare, ogni opportuno controllo e attività idonee a salvaguardare la propria salute e sicurezza e quella dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro; c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; e) segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza; f) intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità nonché nel rispetto delle procedure aziendali; g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti; h) partecipare attivamente agli interventi formativi previsti.

Con riferimento all'**attività di formazione**, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; (ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.); (iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

Con riferimento all'attività sensibile di **gestione dei rapporti con i fornitori**, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura di qualifica*: esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto dei requisiti di onorabilità e professionalità e della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale e della salute e della sicurezza;
- *Obblighi connessi agli appalti*: applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 compresa la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI),

condiviso con i soggetti terzi a cui la Società affida la realizzazione dell'opera o dell'appalto; monitoraggio del rispetto della vigente normativa da parte degli appaltatori;

- *(segue)*: assicurare che i rapporti con gli appaltatori e con i subappaltatori siano improntati a criteri di trasparenza e di idoneità tecnico-professionale, anche con riferimento agli aspetti di tutela ambientale, formalizzando tali rapporti per iscritto con inclusione di apposite clausole contrattuali;
- *Gestione dei Cantieri*: esistenza di una regolamentazione aziendale che individui le casistiche in cui l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 deve essere integrato con la specifica normativa in tema di gestione dei cantieri (Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008) e conseguente applicazione di quest'ultima con riguardo alle nomine specifiche e agli adempimenti richiesti.

Con riferimento all'attività sensibile di "**Gestione degli asset aziendali**", lo standard di controllo specifico è il seguente:

- *Manutenzione*: l'attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli impianti e delle attrezzature di lavoro deve essere in linea con le prescrizioni di legge e organizzata in maniera adeguata e idonea a garantire la sicurezza e la prevenzione dei danni e degli infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso o altre problematiche tecniche;
- *Manuali d'uso e Libretti di manutenzione*: verifica dell'adozione di manuali d'uso e di libretti di manutenzione degli impianti, da cui si abbia riscontro delle attività di controllo, collaudo, monitoraggio e manutenzione periodica: delle infrastrutture e dell'impiantistica (ascensori, impianti elettrici, ecc.); degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento; dei sistemi di rilevazione ed estinzione incendi, sia fissi (idranti) che mobili (estintori); della pianificazione delle emergenze e delle vie di fuga.

Con riferimento all'attività sensibile di **monitoraggio**, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità; (ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; (iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; (iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

Con riferimento all'attività sensibile di **gestione dell'attività di audit**, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- *Verifiche sistematiche*: sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.

H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies D. LGS 231/2001)

H.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"

H.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che, dopo aver ricevuto un assegno, senza manometterlo, alterarlo o falsificarlo, lo gira a un'altra persona che lo incassa.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni

o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che:
- sostituisce denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa. Rientrano in questo concetto tutte le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali in cui le utilità economiche originarie vengono scambiate con altre che appaiono lecite e "pulite", come: la sostituzione di una serie di banconote, il cambio di valute, il deposito di denaro o di valori in banca e il successivo ritiro, la speculazione sui cambi, ogni forma di investimento in titoli statali, azioni, gioielli o beni di lusso.
- trasferisce il bene, nella stessa quantità e con le medesime caratteristiche, nel patrimonio di un altro soggetto, come: i trasferimenti di titoli o di immobili nel patrimonio altrui, le operazioni mediante bonifico, le operazioni di money transfer e quelle effettuate con le più moderne tecniche di pagamento elettronico.

Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che registra fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, costituendo una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Tenendo conto delle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto, sono state giudicate rilevanti per la Società tutte quelle condotte consistenti nella acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuate nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

H.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

H.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001:

- Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria;
- Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc.;
- Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti;
- Gestione delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa;
- Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società

H.5 Principi di riferimento generali

H.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

H.5.2 Principi generali di comportamento

La Società considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Carandini; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per la Società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi societari, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del d.lgs. 231/2001).

H.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

H.6.1 Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria

- estensione dei protocolli previsti per i Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.2**

H.6.2 Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc.

- estensione dei protocolli previsti per i Reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.5**

H.6.3 Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti

- segregazione delle Funzioni (in particolare, dovrebbero essere segregati i seguenti ruoli: (i) Responsabile rapporti con il cliente, (ii) Responsabile definizione prezzo/condizioni/termini di pagamento, (iii) Responsabile scontistica, (iv) Responsabile soluzioni transattive in caso di contestazioni);
- monitoraggio costante dei clienti, che verifichi la solvibilità creditizia preliminarmente alla stipula del contratto, nonché la permanenza di requisiti etico-comportamentali verificati mediante il Casellario Giudiziale degli Amministratori ovvero della Società stessa;
- applicazione di listini, prezzi e scontistica prestabiliti con tracciabilità delle motivazioni che conducono al riconoscimento di extra sconti e/o di riconoscimento di termini contrattuali maggiormente vantaggiosi per il cliente;
- documentazione sull'esito degli incontri con i clienti attraverso la predisposizione di memorandum / mail, ecc.;

- previsione di clausole contrattuali che richiamino le responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e il rispetto dei principi del Codice Etico della Società, prevedendo, in ipotesi di violazione di tali prescrizioni, la risoluzione del suddetto contratto;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007;
- estensione dei protocolli previsti in relazione alle attività strumentali nell'ambito dei reati contro la P.A. (ad esempio, i protocolli presti al paragrafo **A.6.11**).

H.6.4 Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze

Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti

- predisposizione di verifiche tracciabili sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri partner commerciali/finanziari, in particolare qualora vengano riscontrati indici anomali (es: protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, ecc.);
- valutazione comparativa di più offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza, qualità ed economicità nella scelta del fornitore di beni e/o servizi, al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007;
- in fase di qualifica, effettuazione di controlli presso i fornitori maggiormente rilevanti, nonché successivo monitoraggio delle prestazioni dei fornitori;
- creare una specifica anagrafica fornitrice onde raccogliere e censire tutte le informazioni significative degli stessi;
- definire un iter approvativo per l'inserimento di un nuovo fornitore in anagrafica;
- garantire un'adeguata segregazione tra le funzioni nell'ambito del processo di selezione di un fornitore/consulente;
- obbligo di prevedere l'allineamento delle condizioni applicate dai fornitori ai parametri di

mercato, con obbligo di motivare gli scostamenti rilevanti;

- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- regolare l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso contratti ovvero ordini scritti, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio;
- per quanto riguarda la selezione e gestione dei consulenti, assicurare la qualifica del fornitore e la formalizzazione del contratto che preveda specificatamente (i) oggetto del contratto, (ii) compenso pattuito, (iii) metodo di pagamento, (iv) clausole etiche e di compliance, (v) clausole risolutive;
- vietare l'effettuazione di prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

H.6.5 Gestione delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa

Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società

In aggiunta ai protocolli previsti in materia di reati societari, individuati al paragrafo **E.6.2,** e ai protocolli previsti in materia di reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.7**:

- Predisposizione di una normativa antiriciclaggio conforme alle disposizioni vigenti in materia e che preveda, tra l'altro: (a) il divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; (b) l'obbligo di: i. utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera (a); ii. utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- predisposizione di una procedura aziendale che preveda controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi o all'interno di reti consortili che tenga conto della sede legale della società controparte (es: paesi a rischio terrorismo, paradisi fiscali), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale dell'Istituto coinvolto nella operazione) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- formalizzazione di una procedura che preveda la verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- predisposizione, applicazione e costante aggiornamento di un sistema aziendale strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale (es: Tax Control Framework), avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle Funzioni interessate;
- segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali operazioni in deroga alle procedure interne.

H.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies D. LGS 231/2001)

I.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

I.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Art. 171 –*bis*, L. 633/1941

Costituito dalla condotta di chi: (i)abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), (ii) utilizza qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di protezioni di un software, (iii) al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che procede all'installazione di software tutelati dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate,

al fine di trarne un vantaggio economico (risparmio rispetto all'acquisto di programmi).

Art. 171-*ter* L. 633/1941

Costituito dalla condotta di chi, per uso non personale:

(a) abusivamente, duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento,

(b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati,

(c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b).

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che diffonde, nel corso di iniziative promozionali e/o di una sponsorizzazione, immagini in formato elettronico senza averne acquisito i diritti, anche tramite pubblicazione su sito web e/o canali social.

I.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore.

I.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività

"sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione del sistema informatico (sicurezza informatica, software applicativi, sistemi operativi, hardware, infrastrutture di rete);
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.

I.5 Principi di riferimento generali

I.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

I.5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della società (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001);
- violare le leggi in materia di Diritto d'Autore, nonché i principi e le procedure indicate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- procedere a installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza

d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, quando l'opera altrui non è destinata alla pubblicazione, o usurpando la paternità dell'opera, ovvero deformando, mutilando o modificando l'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

I.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

I.6.1 Gestione del sistema informatico (sicurezza informatica, software applicativi, sistemi operativi, hardware, infrastrutture di rete)

In aggiunta ai protocolli previsti per i Reati Informatici, individuati al paragrafo **B.7.1**:

- la Società garantisce che tutti i programmi e software informatici in uso ai propri dipendenti siano coperti da idonee licenze di utilizzo regolarmente acquistate, individuando al suo interno il personale incaricato a predisporre le attività di controllo e di monitoraggio e provvedendo al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;
- stipulazione di contratti scritti con i fornitori di software, sistemi operativi, programmi, ecc.;
- l'amministratore di sistema, con cadenza prefissata e costante, monitora la scadenza delle licenze dei software in uso alla Società, richiedendo tempestivamente l'autorizzazione al rinnovo delle stesse;
- previsione di una policy che contenga (i) il divieto di impiego, uso o installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione di software o altri materiali ottenuti in violazione delle norme sul copyright; (ii) il divieto di utilizzare le risorse informatiche per scopi differenti da quelli propri dell'attività lavorativa; (iii) il divieto per l'utente, salvo preventiva espressa autorizzazione, di modificare le caratteristiche già presenti e impostate sul pc; (iv) il divieto di installare

dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro; (v) il divieto di utilizzare dispositivi fisici informatici personali connessi alla rete della Società;

- previsione nei rapporti contrattuali con i fornitori di software, sistemi operativi, programmi, ecc., di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dai fornitori stessi, che possano determinare la violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

I.6.2 Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.

- la Società prevede, all'interno dei contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie e/o consulenti e/o fornitori, clausole che definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- la Società verifica, preliminarmente alla diffusione al pubblico di materiale pubblicitario, che i contenuti dello stesso non siano tutelati da diritto di utilizzo di terze parti, disponendone anticipatamente, qualora la verifica dia esito positivo, il pagamento di quanto dovuto.

I.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

L) DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÁ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D. LGS 231/2001)

L.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*".

L.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

L.3 Funzione della Parte Speciale relativa al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti,

nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

L.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società non ha consentito di individuare una specifica attività sensibile alla commissione del reato richiamato dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001, tuttavia la fattispecie in questione è stata valutata potenzialmente applicabile, potendo astrattamente coinvolgere tutti i processi e le attività sensibili.

L.5 Principi di riferimento generali

L.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

L.5.2 Principi generali di comportamento

In conformità a tali principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli

Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25-decies del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25-decies del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne.

L.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- estensione dei protocolli previsti per i reati contro la P.A., individuati al paragrafo **A.6.6** (Gestione del contenzioso);
- l'obbligo di tutti i destinatari del Modello di avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente;
- l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società in caso di avvio di un procedimento penale a carico dei Destinatari del Modello;
- in caso di contenzioso che veda coinvolta contemporaneamente la Società e uno o più dei Destinatari del Modello, l'obbligo per i predetti soggetti di non avvalersi della medesima assistenza legale, avendo cura di nominare professionisti diversi.

L.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e

lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo in carica, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

M) REATI AMBIENTALI
(art. 25-undecies D. LGS 231/2001)

M.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

M.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 sono risultate potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini le seguenti fattispecie:

Inquinamento ambientale (art. 452 –bis c.p.)

È punito chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452 –quater c.p.)

È punito chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), cagiona abusivamente un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 –quinquies c.p.)
La norma prevede una diminuzione della pena (da un terzo a due terzi) nel caso in cui i fatti descritti agli articoli 452-bis (Inquinamento ambientale) e 452-quater (Disastro ambientale) siano stati commessi per colpa.
Se dalla commissione dei fatti in oggetto deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose – scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee – scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. 152/2006)
Le condotte richiamate dall'art. 25-undecies D. Lgs 231/2001sono quelle di cui ai commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137. In particolare, è punito:

- (co. 2) chiunque "apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata"(comma 1), quando tali condotte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152 del 2006 (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, etc.);
- (co.3) chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152 del 2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- (co. 5) chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto in oggetto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1; sono inoltre previste pene più gravi, qualora siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella

tabella 3/A del medesimo Allegato 5;

- (co. 11) chiunque non osservi i divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto in oggetto;
- (co. 13) "*non applicabile*".

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- (co. 1) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, prevedendo pene diverse a seconda della pericolosità o meno dei rifiuti;
- (co. 3) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, prevedendo una pena più elevata nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- (co. 5) chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 D. Lgs 152/2006, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- (co. 6) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) D. Lgs 152/2006.

Bonifica di siti – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- (co. 1) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, nonché in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006;
- (co. 2) chiunque cagioni le medesime condotte previste dal comma precedente, qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4 comma, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce, chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti:

- fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti,
- fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D. Lgs n.152/2006)

La norma punisce:

- (co. 1) i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, con un inasprimento di pena nel caso di rifiuti pericolosi;
- (co. 2) i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), con un inasprimento di pena nel caso di rifiuti pericolosi;
- (co. 3) chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento;
- (co. 4) le condotte descritte nel comma precedente riferibili a rifiuti pericolosi, prevedendo pene più severe;
- (co. 5) i soggetti che, al di fuori delle ipotesi descritte nei commi precedenti, si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi sugli stessi incombenti, ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con un inasprimento di pena nel caso di rifiuti pericolosi;
- (co. 6) il soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché il soggetto che inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- (co. 7) Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, con un aumento di pena nei casi in cui: (i) il trasporto abbia ad oggetto rifiuti pericolosi o (ii) il soggetto attivo, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- (c. 8) Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, con un inasprimento di pena nel caso di rifiuti pericolosi.

M.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati ambientali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati, nello svolgimento delle loro funzioni/mansioni/incarichi aventi implicazioni correlate alla normativa ambientale, tengano condotte conformi alla normativa stessa, al sistema di gestione aziendale adottato dalla società e ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i suddetti destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Società (ad esempio: organigramma aziendale e schemi organizzativi; regole, procedure e istruzioni operative adottate in tema di qualificazione e scelta dei fornitori).

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate in materia ambientale, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

M.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione

di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione delle tematiche ambientali, anche tramite soggetti esterni; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità;
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività, Vigilanza e controllo.

In particolare, per tali Processi/Attività sensibili, i profili di rischio che caratterizzano l'operatività della Società attengono a:

- Scarico di acque reflue industriali;
- Gestione di rifiuti e tracciabilità;
- Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Immissioni nell'aria.

M.5 Principi di riferimento generali

M.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

M.5.2 Principi generali di comportamento

Carandini esercita un impegno costante per la tutela e il rispetto dell'ambiente, attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi.

Alla luce di tali presupposti la Società si impegna ad adottare, a sostenere e a sviluppare i seguenti

obiettivi:

- rafforzare la coscienza e il senso di responsabilità, nei riguardi dell'ambiente, di tutte le risorse umane, promuovendo fra i dipendenti e in generale fra tutte le persone che operano per l'azienda o per conto di essa un'adeguata conoscenza degli aspetti ambientali che interessano i siti aziendali e che dipendono dalle attività che essi stessi svolgono;
- formare e coinvolgere il personale per favorire la diffusione e il miglioramento continuo di comportamenti responsabili verso l'ambiente;
- garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia ambientale, attraverso l'identificazione e l'accesso alle prescrizioni e alla loro evoluzione nel tempo;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o eliminare l'inquinamento e qualora ciò si ritenga impossibile, ridurre al minimo la produzione di sostanze inquinanti;
- adottare prassi di buona gestione delle attività che possono avere un effetto sull'ambiente al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali;
- applicare un'attenta gestione dei rifiuti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero;
- valutare l'impatto ambientale che possono avere le eventuali sostanze pericolose utilizzate;
- valutare preliminarmente gli effetti ambientali di nuove attività;
- ridurre l'utilizzo delle risorse naturali e preservarle, tenendo conto, quando economicamente praticabile, della possibilità d'impiegare tecnologie pulite;
- consolidare le modalità di monitoraggio del processo e delle associate emissioni di inquinanti, dei consumi idrici e dei livelli di rumorosità interni e lungo il perimetro dei siti;
- prevenire, attraverso la sorveglianza costante delle attività, incidenti ambientali o, in generale, non conformità al sistema di gestione ambientale, intervenendo tempestivamente per la loro riduzione/rimozione, quando necessario, anche sulla base di apposite procedure di emergenza;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- valutare periodicamente, attraverso gli audit ambientali, la prestazione ambientale dei siti,

l'efficienza dei sistemi di gestione ambientale implementati e la loro efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella politica ambientale in termini di miglioramento continuo;

- comunicare a tutte le parti interessate (istituzionali, pubbliche, private, ecc.) la politica ambientale aziendale, rendendola disponibile con ogni mezzo praticabile;
- diffondere ai propri fornitori di beni e servizi i principi generali e di azione enunciati dalla politica ambientale aziendale chiedendo loro di operare in armonia con essi;
- invitare le aziende operanti saltuariamente o sistematicamente nei siti aziendali ad adeguare i propri comportamenti, nello svolgimento delle proprie attività, seguendo le prescrizioni del sistema di gestione ambientale loro destinate;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo in tal modo il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Società.

M.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

M.6.1 Scarico di acque reflue industriali

Per quanto concerne il profilo di rischio attinente allo Scarico di acque reflue industriali la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni agli scarichi (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.);
- l'individuazione dei soggetti responsabili della tenuta di tale scadenziario, con segregazione delle funzioni tra il soggetto adibito all'attività di compilazione-aggiornamento e quello adibito al controllo dello scadenziario stesso;
- subordinare temporalmente l'effettuazione degli scarichi al possesso di previa e regolare autorizzazione;
- introdurre sistemi di controllo volti a monitorare il rispetto, nell'effettuazione dello scarico, dei valori limite di cui al comma 5 dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006;
- stabilire modalità di verifica periodica sullo stato di conservazione delle reti fognarie;
- stabilire modalità di controllo sulla qualità degli scarichi e di verifica del rispetto dei limiti

previsti dalla normativa vigente.

M.6.2 Gestione di rifiuti e tracciabilità

Per quanto concerne il profilo di rischio attinente alla gestione dei rifiuti e tracciabilità la regolamentazione dell'attività deve prevedere che:

- venga effettuata la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e, a tal fine, che venga informato e fornita adeguata formazione al personale addetto sulla base delle rispettive attribuzioni;
- le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti vengano affidate esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori. A tal riguardo, in particolare deve essere assicurato che:
  - gli operatori economici che svolgono attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;
  - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati.
- sia garantita la regolare tenuta del registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto e ai certificati di analisi dei rifiuti siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine, dovranno essere appositamente disciplinate i seguenti aspetti:
  - le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico, del formulario di identificazione del rifiuto, e degli altri documenti più sopra citati;
  - i controlli sulla restituzione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento, regolarmente controfirmata e datata;
  - i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla

Gestione dei Rifiuti;

- i presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti e, in particolare, delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti, garantendo che il deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi (laddove esistenti), nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e avendo altresì cura che non siano effettuate attività non autorizzate di miscelazione di rifiuti.

M.6.3 Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

Per quanto concerne il profilo di rischio attinente allo svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- il rispetto degli artt. 103 e 104 del D. Lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque;
- la regolamentazione dei comportamenti da tenere in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio di cui all'art. 257 del D. Lgs 152/2006.

M.6.4 Immissioni nell'aria

Per quanto concerne il profilo di rischio attinente alle immissioni nell'aria la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- "valori limite di attenzione" individuati al di sotto dei "valori limite di emissione" fissati dalle leggi vigenti e/o da altri provvedimenti amministrativi;
- in caso di superamento dei "valori limite di attenzione", una apposita procedura di emergenza;
- in caso di superamento dei "valori limite di emissione" fissati dalla legge, l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità;
- controlli sulla manutenzione degli impianti;
- una procedura di emergenza in caso di blocco dell'impianto.

M.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del

Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo in carica, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

N) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D. LGS 231/2001)

N.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

N.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 è risultata potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998)

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che:

- assume dipendenti extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto;
- stipula un contratto d'appalto (**ad esempio un** contratto con una **C**ooperativa dedicata al facchinaggio) **con una società** che impiega personale extracomunitario privo del permesso di soggiorno o **con permesso di soggiorno** scaduto**.**

N.3 Funzione della Parte Speciale relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

N.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare processi e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001:

- Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni

N.5 Principi di riferimento generali

N.5.1 Il sistema organizzativo

Carandini considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le

attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con Carandini, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

N.5.2 Principi generali di comportamento

In conformità a tali principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto o in associazione (es: contratto di soccida) con Carandini (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25-duodecies del D. Lgs 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25-duodecies del D. Lgs 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25-duodecies del D. Lgs 231/2001).

N.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

N.6.1 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni

- il controllo, prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, circa l'esistenza,

in capo a questo, di un valido e regolare permesso di soggiorno;

- la predisposizione di uno scadenziario contemplante periodici controlli volti a monitorare lo stato di validità del permesso di soggiorno in capo ai dipendenti che siano cittadini extracomunitari.

N.6.2 Gestione degli appalti e subappalti, in particolare a favore di Cooperative

- l'inserimento nei contratti di appalto e/o lavoro somministrato di una clausola in cui la controparte dichiari di non impiegare alle sue dipendenze cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- la previsione, nei contratti di appalto e/o lavoro somministrato, del caso di "impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare" quale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

N.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo in carica, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

O) REATI TRIBUTARI
(art. 25-quinquiesdecies D. LGS 231/2001)

O.1 Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 dispone:

"*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

O.2 Reati applicabili

In base all'analisi dei rischi effettuata, tra i reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Carandini la seguente fattispecie:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di elementi passivi fittizi supportati da fatture o altri documenti che si riferiscono a operazioni inesistenti.
Oggetto materiale del reato sono le fatture o documenti equivalenti; nella definizione di documenti equivalenti rientrano gli altri documenti cui la normativa tributaria attribuisce rilievo probatorio (es: parcelle, note, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto, schede carburanti).
Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.
La fattura (o gli altri documenti) si considera inesistente quando: (i) documenta operazioni in realtà mai avvenute, in tutto o in parte, (ii) documenta operazioni in realtà avvenute tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima. Oggetto della repressione è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
A livello di casistica, elemento caratterizzante la fattispecie in questione è la presenza (sia che il rapporto fraudolento si instauri tra due soggetti, sia che venga organizzata una frode strutturata in cui intervengono più soggetti, c.d. frodi carosello) di società, emittenti la sopra descritta documentazione fiscale, prive di reale operatività (es: in fase di dismissione della attività produttiva; già cessate; prive di magazzini, sedi operative, dipendenti e veicoli; prive di una struttura societaria e/o di una contabilità generale; auto-dichiaratesi falsamente esportatori abituali).
L'emissione di fatture (o altri documenti) inesistenti può avvenire anche tra soggetti aventi una struttura operativa reale e consolidata. In tali casi rileva, ad esempio, la irragionevolezza dei corrispettivi

(sovrafatturazione), oppure la effettiva cessione di quantitativi di merce inferiori a quelli attestati in fattura, oppure la descrizione dell'oggetto della fattura caratterizzata da estrema genericità.

Dichiarazione fraudolenta mediate altri artifizi (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, (ii) elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi supportati dalla utilizzazione di mezzi fraudolenti (differenti da quelli previsti dall'art. 2 di cui sopra) idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
Nell'ipotesi dell'art. 3, l'artificiosità è data dal compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero dall'essersi avvalsi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti.
La deciduità dell'art. 3 rispetto all'art. 2, fa sì che non rilevino ai fini del reato in questione le ipotesi inesistenza materiale e/o giuridica dell'operazione sottostante.
Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.
La punibilità del reato è limitata al superamento congiunto delle seguenti soglie di punibilità: (a) l'imposta evasa, è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30 mila; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore euro un milione cinquecentomila; ovvero se l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30 mila.
A livello di casistica, rileva (i) il rilascio da parte di professionista abilitato di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria attestante la veridicità della dichiarazione, (ii) versamenti di denaro tra società basati su finti preliminari di vendita, (ii) fraudolente cessioni di quote azionarie, (iii) fraudolente operazioni di svalutazione del valore di partecipazioni in società, (iv) omessa annotazione in contabilità di una fattura attiva (emessa nei confronti di X) "sostituita" da altra fattura (emessa nei confronti di Y), di importo più basso, cui viene data la stessa numerazione che sarebbe toccata alla prima, (v) utilizzazione di conti correnti o depositi accesi a nome di terzi per depositare le somme relative a operazioni non registrate in contabilità, (vi) occultamento di merci in locali diversi dal magazzino, (vii) tenuta di una «doppia contabilità», (viii) ricorso a negozi simulati, della falsa intestazione di beni, (x) interposizione fittizia di persona, (xi) costituzione di società di comodo, (xii) intestazione a prestanome o a nomi di fantasia di conto correnti bancari o libretti al portatore sui

quali far confluire i corrispettivi sottratti all'imposizione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Trattasi di condotta speculare a quella descritta con riferimento all'art. 2. Presupposto del reato è la emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA.
È un reato di mero pericolo; pertanto, non è necessario che sia stato conseguito il risultato dell'evasione fiscale, dunque la effettiva utilizzazione dei documenti falsi emessi. Il reato si consuma con la semplice emissione o rilascio.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili (es: libro giornale, registri IVA, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili) e documenti (es: fatture attive o passive, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto).
Il reato si configura se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA ovvero consentire a terzi l'evasione.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La norma prevede due diverse fattispecie di reato.
Presupposto della prima fattispecie (comma 1) è l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La condotta ha natura commissiva e non richiede quale presupposto che la procedura esecutiva sia già stata promossa, ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata. L'interesse tutelato è la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del contribuente.
Oggetto materiale del reato sono: (i) l'alienazione simulata, ovvero ogni trasferimento del diritto di proprietà di un bene, tanto a titolo di vendita che di donazione, permuta ecc.., tramite il quale il soggetto intende perseguire lo scopo di sottrarre il bene al fisco senza peraltro perderne la disponibilità;

(ii) il compimento di altri atti fraudolenti, ovvero ogni atto, giuridico o materiale, connotato da frode, idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva (es: occultamento dei beni).

Presupposto della seconda fattispecie (comma 2) è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare o del procedimento che conduce alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La condotta che realizza il reato consiste nell'indicare nella documentazione presentata ai fini delle predette procedure elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. La finalità è quella di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Come casistica si indica: (i) costituzione di un trust senza reale spossessamento dei beni, (ii) cessione simulata di avviamento commerciale, (iii) cessione in prossimità degli esiti di una verifica fiscale di immobili o quote societarie a soggetti conniventi, (iv) messa in atto di più operazioni di cessione di aziende e di scissioni societarie simulate, (v) cessione a ad altre società riconducibili alla medesima proprietà di ramo d'azienda senza reale mutamento dell'utilizzatore.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001).

In virtù delle "pre-condizioni" sopra richiamate, la fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Viene, quindi, penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore

aggiunto, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Come sopra ricordato, la fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

In altri termini, occorre che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa al territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Anche tale delitto, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, è stato incluso, dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "non spettanti" (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "inesistenti" (co. 2), ferma restando, per entrambe la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

È "non spettante" il credito che "pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario" (Cass. pen., Sez. III, n. 36393/2015), mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

La dottrina più autorevole ha, in proposito, osservato che, stante la formulazione della disposizione incriminatrice, il concetto di "non spettante" deve essere riferito alla procedura di compensazione, risultando, quindi, "non spettanti", ai sensi della norma, soltanto quei crediti che "non spettano in compensazione", così escludendo dalla fattispecie delittuosa i crediti che, pur non potendo formare oggetto di compensazione (in quanto non rientranti tra i crediti compensabili ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero esclusi da altre disposizioni, si pensi ai crediti per i quali è stato richiesto il separato rimborso in dichiarazione ovvero con apposita istanza), risultino comunque "spettanti".

È, invece, "inesistente" il credito artificiosamente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova

alcun riscontro nel mondo giuridico.

O.3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati tributari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

O.4 Identificazione delle Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001:

- Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria;
- Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc.;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti;
- Gestione degli omaggi e donazioni;
- Gestione della contabilità e delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa;

- Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste estimative;
- Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società;
- Custodia delle scritture contabili e libri sociali ed accesso alla documentazione;
- Gestione del Magazzino.

O.5 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali.

È vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

a) porre in essere operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti attraverso documenti falsi o mezzi fraudolenti (condotte ingannevoli) al fine di evadere le imposte;
b) porre in essere operazioni o alienazioni simulate o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni al fine di sottrarre tali beni al fisco;
c) registrare e utilizzare fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, o documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte;
d) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
e) occultare o distruggere scritture contabili o documenti obbligatori, per evadere le imposte o consentire l'evasione a terzi;
f) indicare in dichiarazione elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi per evadere le imposte;
g) indicare, in sede di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali, per ottenere un pagamento inferiore delle somme dovute;
h) presentare dichiarazioni fiscali mendaci per evadere le imposte;
i) sottrarre beni al pagamento delle imposte.

A tal proposito, è fatto obbligo di:

- redigere, fornire o trasmettere all'amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati e informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

O.6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Processi e Attività Sensibili di seguito descritti, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- predisposizione, applicazione e aggiornamento costante di un sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale (es: Tax Control Framework), avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle funzioni interessate;

- definizione di procedure operative che (i) consentano di rilevare il rischio fiscale (es. la possibile violazione di una norma tributaria o l'incertezza interpretativa della stessa, o l'inerenza e deducibilità di un costo) e la portata del medesimo rischio e (ii) prevedano le azioni (es. verifica con gli organi/funzioni di controllo o con un fiscalista esterno) da porre in essere al fine di presidiare il rischio e prevenire eventi pregiudizievoli (es. accertamento tributario), sotto il coordinamento di un responsabile;
- applicazione rigorosa delle procedure di selezione, verifica e controllo (anche periodico) dei fornitori;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sull'effettiva e documentata esecuzione delle operazioni con i fornitori e sulla congruità ed effettività dei corrispettivi;
- verifiche sulla effettività e concretezza delle operazioni effettuate e contabilizzate, dei soggetti in relazione alle stesse effettivamente coinvolti e della relativa documentazione. A tale proposito, potrebbero essere valutati come potenziali indicatori di un illecito: (i) prezzi non in linea con quelli di mercato, (ii) difficoltà nell'identificare la controparte (es. all'estero) e nell'accertare la relativa operatività (fatturato, dipendenti, ecc.), (iii) oggetto sociale della controparte non coerente con l'operazione effettuata, (iv) assenza di corrispondenza commerciale con la controparte o di altri elementi che provino l'esistenza di un rapporto con la stessa;
- verifiche sul prezzo dei beni acquistati e fatturati che deve essere in linea con quello di mercato o, se diverso, deve essere adeguatamente giustificato;
- previsione di meccanismi di doppia autorizzazione per eventuali operazioni con fornitori gestite «in deroga» rispetto alle procedure ordinarie;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sulla regolarità dei flussi finanziari e sulla corrispondenza tra controparti contrattuali, fatture e pagamenti/incassi, compreso il monitoraggio dei conti correnti e verifica di eventuali pagamenti anticipati;
- segregazione dei compiti, anche a livello di sistemi informatici, tra chi gestisce la contabilità fornitori/clienti e chi effettua i relativi pagamenti/incassi, nonché in relazione a chi gestisce l'operazione e chi la firma, autorizza o controlla;
- verifica preventiva della correttezza e della completezza dei dati contabili e dei relativi documenti giustificativi; verifica delle registrazioni effettuate (es. in relazione a casi di duplicazione di ordini di acquisto), sia documentale che informatica; monitoraggio periodico delle fatture ricevute e delle fatture emesse, anche da parte di soggetti terzi;
- pagamento delle fatture solo previa verifica dell'esistenza di un ordine di acquisto approvato e

dell'effettuazione dell'operazione (ad es. evidenza del bene/servizio ricevuto);

- adozione di un sistema di archiviazione della documentazione, che garantisca l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati (se non con apposita evidenza e autorizzazione) e l'accesso agli stessi solo agli autorizzati;
- formazione del personale in ordine alla corretta gestione delle attività amministrativo-contabili, nel rispetto dei principi contabili adottati e delle normative applicabili; formazione del personale sulle normative fiscali, sulle relative prassi e circolari ministeriali e sulla giurisprudenza tributaria;
- tracciabilità, secondo principi di trasparenza, delle attività effettuate, assicurando l'individuazione e ricostruzione delle fonti da cui provengono i documenti, i dati gli elementi informativi utilizzati per il calcolo delle imposte, e dei controlli svolti a supporto dei calcoli eseguiti e delle valutazioni effettuate;
- attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze secondo criteri di separazione dei compiti;
- verifica specifica e valutazione, in sede di determinazione del reddito d'esercizio, delle variazioni in aumento e/o in diminuzione rispetto al dato civilistico; monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali, anche da parte di soggetti terzi (con incarico formalizzato e debitamente autorizzato) adeguatamente selezionati; definizione dell'iter di approvazione delle dichiarazioni fiscali e delle funzioni coinvolte;
- coordinamento tra area fiscale e area operazioni straordinarie; monitoraggio posizione fiscale e azionamento cautele e limitazioni nelle operazioni straordinarie in caso di esistenza di pendenze fiscali rilevanti.

Più nello specifico, ai fini dell'attuazione dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di controllo sopra indicati, dovranno essere osservati anche i seguenti principi specifici di riferimento.

O.6.1 Gestione della contabilità e delle risorse finanziarie, ivi inclusa la piccola cassa Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste estimative

✓ <u>Gestione della contabilità generale</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti;

- registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti al fine di garantire la completezza e accuratezza dell'individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse;
- verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento;
- esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate;
- conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.

✓ <u>Gestione contabilità clienti</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio coordinate bancarie del cliente), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)]; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); (iv) le attività di verifica periodica della corretta compilazione del requisito "split payment" dell'anagrafica;
- previsione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio

o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti);

- verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e/o dell'avvenuta consegna dei beni [verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato contrattualmente con la previsione di tolleranze massime] o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita;
- verifica dell'esistenza della posizione anagrafica del cliente, del contratto di vendita e del relativo stato di esecuzione;
- verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata;
- definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.

✓ <u>Gestione contabilità fornitori</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio, IBAN), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)]; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate);
- documentazione e tracciabilità dell'attestazione fornita dalla/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa l'effettivo ricevimento della prestazione;
- verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito;
- verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte;
- verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.

✓ Gestione contabilità cespiti

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;
- verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti;
- verifica del rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.

✓ Gestione contabilità di magazzino

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- svolgimento di periodiche attività di inventario e definizione di controlli e autorizzazioni circa le eventuali rettifiche inventariali derivanti e le conseguenti scritture contabili da effettuare;
- definizione delle modalità e dei criteri di effettuazione delle attività periodiche di valorizzazione del magazzino e delle conseguenti rilevazioni in contabilità.

✓ Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economico-finanziaria della Società

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti;
- adozione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza e accuratezza;
- sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.

✓ Gestione della piccola cassa

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa ammissibili per cassa e i limiti di utilizzo), ivi incluse le relative modalità di rendicontazione delle spese

sostenute e la documentazione giustificativa necessaria;

- svolgimento di attività di riconciliazione periodica delle giacenze di piccola cassa con le risultanze contabili.

✓ Gestione operazioni infragruppo

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

con riferimento alla gestione degli adempimenti in materia di transfer pricing:

- definizione dei criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni Intercompany;
- definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;

con riferimento al trasferimento di fondi, sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo che tra conti correnti della medesima società:

- individuazione, documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento;
- adozione di idonei sistemi di controllo e di autorizzazione da parte di posizione aziendale abilitata e definizione dei criteri e modalità di esecuzione dei trasferimenti.

Si ritengono inoltre applicabili i controlli previsti per gli acquisti e le vendite anche se svolte tra società dello stesso gruppo.

✓ Gestione incassi e pagamenti

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

Gestione degli incassi:

- verifica periodica e tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- verifica della corretta imputazione della partita al cliente;
- analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- analisi periodica delle anomalie (es.: stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione dei pagamenti:

- definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti;
- verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura;
- verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura;
- verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio);
- verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

O.6.2 Rapporti con l'Amministrazione finanziaria per la gestione fiscale e tributaria Gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali e ammortizzatori sociali, ecc.

✓ <u>Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale.

✓ <u>Gestione e monitoraggio del calendario fiscale</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale;
- monitoraggio circa il rispetto delle scadenze.

✓ <u>Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative competenti aziendali, verso le competenti funzioni aziendali circa: (i) la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse;
- verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significativi;
- verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta;
- verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
- verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate;
- analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
- verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte;
- verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, in relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di natura straordinaria.

✓ <u>Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli;
- formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali

abilitati;

- Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.

O.6.3 Gestione delle attività commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti a marchio proprio e/o di terzi, ivi inclusa la gestione dei prezzi e della scontistica, nonché degli audit da parte dei clienti

✓ Accreditamento clienti

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento della clientela, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico-finanziaria e attendibilità commerciale (anche con riferimento a soci e organi gestori, parti correlate, giurisdizione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati);
- previsione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento della clientela finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- identificazione dei soggetti responsabili della valutazione degli eventuali "red flag" evidenziati dall'analisi.

✓ Gestione ordini/contratti di vendita

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- formalizzazione degli elementi contrattuali sottostanti l'operazione di vendita (i.e. termini di pagamento, quantità minime, tempi di consegna);
- approvazione dei contratti di vendita da parte di soggetti aziendali abilitati;
- verifica della corrispondenza dell'ordine/contratto di vendita con le politiche commerciali autorizzate;
- definizione dei flussi autorizzativi funzionali all'applicazione di scostamenti rispetto alle politiche commerciali approvate (ad esempio, riconoscimento di extra sconti o termini contrattuali maggiormente favorevoli per il cliente);
- attestazione circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti di vendita;
- definizione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati

utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti);

- verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita, nonché rispetto alle prestazioni erogate;
- definizione del processo autorizzativo di ordini di vendita ricevuti al di fuori del flusso standard previsto dai vigenti processi aziendali.

✓ Gestione del credito verso clienti

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione delle modalità di gestione degli incassi e di monitoraggio dello scaduto;
- definizione degli interventi di gestione ordinaria del credito (ad esempio, gestione di: solleciti, escussione garanzie, piani di rientro, ecc.);
- identificazione dei criteri, delle modalità e dei livelli approvativi per la svalutazione e lo stralcio dei crediti.

✓ Gestione reclami e del conseguente processo di rettifica di fatturazione (i.e. emissione note di credito/note di debito)

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative da attuare nella gestione di resi/reclami;
- definizione di un processo autorizzativo per la gestione delle conseguenti richieste di rettifiche di fatturazione (i.e. emissione di note di credito/note di debito).

O.6.4 Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze
Approvvigionamento di materie prime, prodotti necessari alla produzione, ecc., incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti

✓ Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'albo fornitori;
- effettuazione di attività di verifica preventiva/accreditamento/qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell'inserimento del fornitore all'interno dell'albo fornitori qualificati (anche

attraverso un'analisi dettagliata e puntuale di visura e bilancio);

- identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- svolgimento di specifici controlli sulle controparti volti a verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento" (con particolare riferimento alle liste relative ai soggetti aventi residenza fiscale in particolari giurisdizioni);
- definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari.

✓ <u>Negoziazione e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi</u>

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione di ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto e i soggetti che sottoscrivono il contratto;
- definizione di criteri e modalità di assegnazione del contratto (ad esempio: fornitore unico, assegnazione diretta o tramite gara);
- identificazione di modalità per la definizione e approvazione delle vendor list, ivi inclusi idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle stesse;
- definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, da applicarsi alle procedure competitive, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali (ad esempio: previsione di eventuali sconti riconosciuti al raggiungimento di determinati valori di acquisto);
- definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;
- previsione di criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento;
- autorizzazione del contratto da parte di posizioni aziendali abilitate;
- utilizzo di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del fornitore e che consentano alla società di recedere e/o risolvere e/o

sospendere il contratto in essere, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto.

✓ Gestione dei contratti di acquisto di beni, lavori e servizi

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- autorizzazione da parte di posizioni aziendali abilitate, diverse della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento, in caso di modifiche, integrazioni e/o rinnovi dello stesso contratto;
- tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori, dell'avvenuta consegna dei beni [verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato con la previsione di tolleranze massime] della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto;
- formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, delle relative denunce e contestazioni;
- verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento.

O.6.5 Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio della Società

✓ Identificazione delle operazioni e dei relativi presupposti di carattere strategico, economico e finanziario (razionale dell'operazione), negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva realizzazione

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- verifica della corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del

contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;

- autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- approvazione del soggetto che ha approvato la proposta di realizzazione dell'operazione in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- realizzazione di attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato.

O.6.6 Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali

✓ Negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- verifica della corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;
- valutazione (perizia) del cespite da acquisire/dismettere;
- autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- approvazione del soggetto incaricato di approvare la proposta di acquisizione/dismissione del cespite in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato;
- coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di acquisizione/dismissione del cespite, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- realizzazione di attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite approvata e quanto realizzato.

O.6.7 Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle donazioni Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

✓ Approvazione, stipula e verifica della sponsorizzazione/liberalità

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- approvazione del contratto di sponsorizzazione o dell'iniziativa di liberalità da parte di posizione aziendale abilitata;
- verifica dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione/dell'iniziativa di liberalità in linea con la proposta originariamente approvata;
- verifica circa la completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione;
- verifica della coerenza dei flussi finanziari correlati all'iniziativa di liberalità rispetto alla proposta originariamente approvata.

✓ Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti;
- adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari;
- definizione di specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità;
- definizione delle modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- limitatamente alle spese di rappresentanza/ospitalità offerte da singoli dipendenti, definizione di criteri e modalità per il rimborso delle suddette spese e le relative autorizzazioni.

✓ Gestione note spese del personale

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo;
- definizione delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo

della spesa;

- verifica delle spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa;
- definizione delle modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.

O.6.8 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, anche tramite soggetti esterni:

✓ Gestione amministrativa del personale

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- identificazione delle modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente;
- autorizzazione delle richieste di ferie / straordinari;
- verifica della completezza e accuratezza delle buste paga;
- autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o bonus;
- verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale).

O.6.9 Custodia delle scritture contabili e libri sociali e accesso alla documentazione

✓ Gestione e utilizzo dei sistemi informativi e Attribuzione delle credenziali di accesso e utilizzo delle stesse

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- previsione di una procedura ad hoc per l'utilizzo dei sistemi informativi, con indicazione – inter alia – del processo di attribuzione delle credenziali di accesso e di gestione delle stesse;
- esecuzione periodica di back-up al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

✓ Accesso al sistema contabile

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- autorizzazione all'accesso al sistema contabile solo al personale autorizzato in conformità alla distribuzione delle mansioni attribuite;
- tracciabilità delle attività svolte dagli utenti nel sistema contabile adottato.

O.6.10 Gestione del Magazzino

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- definizione delle modalità, dei ruoli e delle responsabilità al fine di garantire la tracciabilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita;
- monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino;
- predisposizione e aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- criteri e modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di adeguati livelli organizzativi.

O.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso, dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.